



Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2024

**Il valore della pace
e lo spirito della guerra.
Note critiche in tema
di interpretazione evolutiva
dell'articolo 11 della Costituzione**

di Carlo Alberto Ciaralli

EDITORIALE SCIENTIFICA

IL VALORE DELLA PACE
E LO SPIRITO DELLA GUERRA.
NOTE CRITICHE IN TEMA
DI INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA
DELL'ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE

di Carlo Alberto Ciaralli

Ricercatore in Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE: È (ANCORA) IL TEMPO DELLA PACE?; 2. IL VALORE COSTITUZIONALE DELLA PACE ED IL "RIPUDIO" DELLA GUERRA; 3. LE LIMITAZIONI DI SOVRANITÀ E LA GARANZIA DI UN ORDINE INTERNAZIONALE CHE ASSICURI "PACE E GIUSTIZIA"; 4. L'USO LEGITTIMO DELLE ARMI; 5. TEMPI MODERNI: UN'EVOLEZIONE DEL CONCETTO DI "GUERRA" COSTITUZIONALMENTE SOSTENIBILE?; 6. IL SOSTEGNO A PAESI BELLIGERANTI, TRA FORNITURE MILITARI E SANZIONI: UN MOMENTO DI TENSIONE COSTITUZIONALE; 7. TENTANDO DI CONCLUDERE.

1. Introduzione: è (ancora) il tempo della pace?

La pace, osservava Norberto Bobbio nell'Introduzione del 1990 alla Sua "L'età dei diritti", costituisce «il presupposto necessario per il riconoscimento e l'effettiva protezione dei diritti dell'uomo nei singoli stati e nel sistema internazionale»¹. Di più: nell'elaborazione di Bobbio si evince un legame profondo tra la protezione dei diritti umani, il permanere di una condizione di pace e la stessa democrazia, laddove ciascuno dei tre elementi – protezione dei diritti, pace e democrazia – si lega e si radica nell'altro, formando un'unione pressoché indissolubile, tesa alla consacrazione del diritto quale strumento necessario all'edificazione di una società che voglia assicurare le condizioni per lo sviluppo, libero e dignitoso, della persona umana². Detta relazione triadica alligna ancor più nella riflessione di Bobbio, a giudizio del quale «sen-

¹ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, (I ed. 1990), Torino, 2014, p. VII.

² Su cui si rinvia, in particolare, alla riflessione di F. BILANCIA, *Constitutional Roots of Democracy*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2019, parte II, pp. 33 ss.

za diritti dell'uomo riconosciuti e protetti non c'è democrazia; senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti»³.

Il richiamo al pensiero di Bobbio, imprescindibile dal punto di vista teorico, consente di rilevare quanto il “bene” della “pace” sia essenziale – e la sua eventuale assenza, catastrofica – al fine di garantire il pieno spiegamento della libertà e la garanzia dei diritti di ciascuno dei consociati, oltreché funzionale al rispetto dell'ordine giuridico, nazionale ed internazionale, che, come si tenterà di evidenziare nel prosieguo, “tenta” di relegare la condizione di “guerra”⁴ ad un evento incidentale, da scongiurare in modo risoluto, utilizzando, teoricamente, gli strumenti della mediazione e del diritto e, sovente in via di fatto, la strada politico-militare, attraverso la costituzione di *Unions sacrées* deputate al ristabilimento dell'ordine e della pace internazionale.

Muovendo da tale postulato, giuridico e al contempo valoriale, l'intento del presente lavoro si incentra sull'analisi dell'evoluzione interpretativa del principio pacifista, consacrato nell'art. 11 della Costituzione italiana, alla luce del dibattito dottrinale e, parimenti, delle circostanze fattuali – specialmente susseguenti alla fine dei “due blocchi” – che hanno prodotto, in ambito globale, una ridefinizione del concetto di “guerra” e delle sue modalità di estrinsecazione fattuale⁵. Tale ridefinizione, in particolare, ha interrogato (e continua ad interrogare) dottrina e politica circa la possibilità di prevedere spazi inediti per la partecipazione della Repubblica in teatri di guerra, direttamente o, per converso, a mezzo della fornitura di materiale bellico ad una nazione che si trovi coinvolta in un conflitto armato.

In prima battuta, è bene rammentare come la storia umana, antica quanto recente, si radichi e trovi descrizione degli eventi salienti che l'hanno contrassegnata (anche) nei fondamentali spartiacque rappresentati dai conflitti armati – animati sovente da un indomito spirito bellicoso – nonché dalla loro risoluzione, a mezzo, in un caso, della

³ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., p. VII.

⁴ Su cui si veda, per tutti, N. RONZITTI, *Guerra (voce)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. VIII, Torino, 1993, pp. 16 ss.

⁵ Si ritiene quantomai opportuno, ai fini di una disamina ampia e plurale delle molteplici declinazioni del principio pacifista in chiave contemporanea, far riferimento al fascicolo monografico della Rivista *DPCE Online* (n. spec. 1/2014) “Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati”, al quale si rinvia per ogni contributo non espressamente menzionato nel presente lavoro.

sconfitta “totale” del “nemico”⁶ – il suo “annientamento” fisico-materiale e culturale ed il correlato assoggettamento/sottomissione⁷ alla volontà (“pace giusta”) dei vincitori⁸ – o, per converso, attraverso la strada dell’accordo e del “compromesso” per porre fine alla contesa, a mezzo di Trattati che, dunque, si atteggiavano quale strumento giuridico (diritto) che regola l’avvenuto, riconducendo “il fatto” ad armonia, oppure cristallizzando giuridicamente lo stesso.

Sul punto, invero, parrebbe quasi superfluo rilevare come le pulsioni violente e bellicose connotino, da sempre, le relazioni umane, siano esse quelle di matrice interpersonale, oppure riferibili, più ad ampio spettro, ai rapporti tra apparati e forme statali⁹. A ben vedere, le conformazioni della violenza sono così radicate nell’animo umano da comportare una frattura netta e dolorosa, indirizzando così “lo spirito di guerra” verso una insanabile «divisione manichea dell’umanità, per cui tutto il male sta dalla parte del nemico e tutto il bene dall’altra»¹⁰.

Nondimeno, il tempo contemporaneo – quantomeno nella declinazione degli ordinamenti giuridici di natura democratica sorti a seguito della tragedia del secondo conflitto mondiale – pareva aver delineato uno scenario nel quale, a mezzo di autorevoli organizzazioni internazionali (su tutte, l’Organizzazione delle Nazioni Unite “ONU”) e disposizioni costituzionali di natura strutturale, il c.d. “principio pacifista” fosse assunto ad intenso, dirimente e caratterizzante paradigma della “civiltà” morale e giuridica degli ordinamenti (specie quelli di natura democratica)¹¹ e della cultura dei popoli, relegando l’ipotesi del

⁶ Su cui è imprescindibile il rinvio alla nota elaborazione di C. SCHMITT, *Begriff des Politischen*, 1932, trad.it., *Il concetto di «politico»*, in ID., *Le categorie del ‘politico’*, Bologna, 1972, pp. 89 ss., spec. pp. 187 ss.

⁷ Come evidenziato da A. APOSTOLI, *Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO e P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenzo Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, vol. V, sez. I, *Della democrazia e delle sue dinamiche*, Napoli, 2009, pp. 1749 ss., p. 1750, per lungo tempo la guerra è stata «un’attività propria degli ordinamenti moderni, caratterizzata dal contrasto tra Stati o coalizioni di Stati, secondo lo schema del duello su vasta scala diretto a costringere l’avversario a sottomettersi alla propria volontà».

⁸ Su cui si rinvia, per tutti, alla pregevole disamina offerta da D. ZOLO, *I signori della pace: una critica del globalismo giuridico*, Roma, 1998.

⁹ Su tale profilo, si vedano le fondamentali lezioni di Norberto Bobbio, oggi raccolte in N. BOBBIO, *Lezioni sulla guerra e sulla pace*, Bari-Roma, 2024.

¹⁰ D. GALLO, *La pace attraverso il diritto nel magistero di Papa Francesco*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2024, parte I, pp. 19 ss., p. 35.

¹¹ Come evidenziato da M. IOVANE, *L’articolo 11 della Costituzione e le operazio-*

“conflitto” (in particolar modo, di natura militare) ad un potenziale (quanto indesiderabile) “incidente”¹², da prevenire e, ove deflagrato, dirimere attraverso le “armi pacifiche” del diritto¹³.

In tal senso, la nascita delle Nazioni Unite ha rappresentato, quantomeno con riguardo al profilo oggetto delle presenti note, un momento decisivo nel processo di « sottrazione agli Stati del diritto di guerra (anzi della minaccia e dell’uso della forza in genere) e del correlativo obbligo di trattare con mezzi pacifici la soluzione delle reciproche controversie, con la sola riserva del puro diritto di difesa »¹⁴.

Parimenti, seguendo le suggestioni di Ferrajoli, occorre rilevare l’esistenza di uno stretto, finanche ancestrale (e reciprocamente escludente) legame tra guerra e diritto¹⁵, in quanto, laddove si voglia sostenere

ni della NATO, in N. RONZITTI (a cura di), *L’articolo 11 della Costituzione. Baluardo della vocazione internazionale dell’Italia*, Napoli, 2013, pp. 147 ss., p. 148, a partire dall’entrata in vigore della *Carta di San Francisco*, la pace è divenuta « uno dei valori universali di un ordinamento internazionale che si ispira al principio della preminenza del diritto e agli ideali della democrazia liberale ».

¹² A. APOSTOLI, *Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra*, cit., p. 1754, osserva come la costituzione dell’ONU abbia comportato, con riferimento all’utilizzo dello strumento militare per dirimere le controversie internazionali, « una sorta di delegittimazione », divenendo così il ricorso all’uso della forza « un fatto eccezionale, l’*extrema ratio* ».

¹³ Sul punto, S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Illegittimità della guerra e cosmopolitismo giuridico*, in *Politica del diritto*, fasc. 3/2024, pp. 441 ss., p. 467, evidenzia come il Novecento sia stato il secolo nel quale « l’ordine rappresentato dalla guerra-duello deflagra e la dimensione etica e quella giuridica del pacifismo si incontrano nelle Carte internazionali che bandiscono la guerra come risoluzione dei conflitti ».

¹⁴ Così U. ALLEGRETTI, *Stato di diritto e divisione dei poteri nell’era dei conflitti asimmetrici*, in *Diritto pubblico*, fasc. 1/2005, pp. 93 ss., p. 102. Sul punto, L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell’apparato e partecipazione popolare*, Napoli, 1990, p. 151, osserva come si debba distinguere tra l’esercizio della forza e la sua “minaccia”, ovvero sia la « minaccia di impiegare la forza, con propositi esclusivamente dissuasivi, si configura allora come un’attività diretta a realizzare proprio il supremo interesse alla difesa della nazione. Tale comportamento non potrebbe certamente essere confuso con l’impiego della forza armata, per scopi offensivi, o con la cosiddetta “minaccia di aggressione”, entrambi vietati dalla Costituzione. Dissuadere l’avversario a non pregiudicare la nostra libertà non vuol dire esprimere un’intenzione aggressiva ».

¹⁵ Sul punto, giova riportare alla mente l’elaborazione di N. BOBBIO, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, 1979, spec. pp. 99 ss., a giudizio del quale, storicamente, il rapporto tra guerra e diritto può essere ricondotto a quattro differenti tipizzazioni: *a*) guerra come antitesi del diritto, laddove per diritto debba intendersi « l’ordinamento giuridico nel suo complesso »; *b*) guerra come mezzo per realizzare il

l'asserzione per la quale il diritto "neghi", in nuce, la guerra, pur tuttavia «è vero anche il contrario: la guerra è la negazione del diritto e la sua rilegittimazione equivale alla delegittimazione dell'intero edificio eretto con l'istituzione dell'Onu e alla regressione allo stato selvaggio delle relazioni internazionali»¹⁶. In detta prospettiva, si ritiene altresì di aderire ad una tesi, per alcuni aspetti ancor più "radicale" – intrinsecamente legata alla "negazione", da parte del diritto, della "legittimità" della guerra – secondo la quale «diritto e guerra sono due alternative che tra loro non possono comunicare»¹⁷.

In tal senso, lungi dal volersi ammantare dell'illusione circa la estirpabilità dell'*animus pugnandi* dall'essere umano e dalle relazioni interstatuali – affinché, in definitiva, possa prodursi una condizione di "pace perpetua"¹⁸ –, l'ipotesi della pace quale obiettivo irrinunciabile, da perseguire oltre ogni interesse di natura egoistica e particolare¹⁹, preservando la visione del quadro d'insieme e gli interessi primari dei

diritto, ovvero sia «giusta pretesa da far valere contro il recalcitrante, anche ricorrendo alla forza»; c) guerra come oggetto del diritto, da intendersi quale «regola di condotta, cioè norma giuridica»; d) guerra come fonte di diritto, «nella sua accezione più vasta e anche più indeterminata di giustizia».

¹⁶ L. FERRAJOLI, *La guerra e il futuro del diritto internazionale*, in L. BIMBI (a cura di), *Not in my name. Guerra e diritto*, Roma, 2003, pp. 226 ss., p. 230.

¹⁷ Così F. BILANCIA, *Intervento alla tavola rotonda "Costituzionalismo e uso della forza: quali prospettive nel XXI secolo?"*, in R. TARCHI, G. BELLOMO ed E. BERTOLINI (a cura di), *Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*, Atti del secondo seminario annuale dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, Pescara, 29-30 giugno 2023, Napoli, 2024, pp. 117 ss., p. 119.

¹⁸ Su cui, senza dilungarsi oltre, I. KANT, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf*, 1795, trad.it., *Per la pace perpetua*, Milano, 2013.

¹⁹ Sul punto, giova ricordare la riflessione di H. KELSEN, *Peace Through Law*, 1944, trad.it., *La pace attraverso il diritto*, Torino, 1990, pp. 35-36, il quale, nella Sua *Introduzione* alla "Pace attraverso il diritto", redatta nel giugno 1944 – tempo in cui la vittoria delle nazioni liberaldemocratiche e dell'Unione Sovietica sulle potenze dell'Asse appariva già chiara ed inevitabile – esplicitò tutto il proprio orrore dinanzi alla guerra, considerata «un assassinio di massa, la più grande disgrazia della nostra cultura», invitando, parimenti, a concentrare le energie verso l'obiettivo fondamentale della "pace mondiale". Un obiettivo – stante anche il periodo storico in cui venne redatta l'opera – che Hans Kelsen definì «molto più importante della scelta tra democrazia e dittatura, o tra capitalismo e socialismo». Per raggiungere tale risultato, come noto, Kelsen elaborò l'ipotesi della fondazione di una società internazionale, una organizzazione composta dai singoli Stati sovrani, che garantisse il rispetto della pace e reprimesse le condotte bellicose, in quanto, a suo avviso, non vi sarebbe stata «la possibilità di un sostanziale progresso sociale» finché non fosse stata istituita «una organizzazione internazionale tale da impedire effettivamente la guerra tra le nazioni

popoli (specie quelli versanti in condizione di oppressione), si inverte nelle preziose parole di Azzariti, a giudizio del quale «il principio pacifista, in fondo, è proprio motivato dalla consapevolezza dell'impossibilità di poter porre freno alla barbarie nel corso di una guerra, al "flagello" che essa rappresenta»²⁰.

Una impossibilità, si diceva, di "porre un freno" alle "barbare" pulsioni bellicose che, tuttavia, rinviene proprio nel principio pacifista in discorso la «convinzione che il conflitto armato non è un destino, e dunque il suo "ripudio" (...) esprime la caparbia volontà di far cessare le guerre sempre, da chiunque promosse, quale che sia il barbaro o i barbari che le hanno provocate»²¹.

Tuttavia, gli eventi che hanno contrassegnato la storia globale dell'ultimo quarantennio hanno, da un lato, riportato alla luce tensioni remote e, dall'altro, condotto ad emersione nuove pulsioni viscerali – sovente disancorate da ogni logica e tentativo di "regolazione" giuridica del fenomeno bellico²² –, in uno scenario nel quale fondamentali conquiste di civiltà, quali quelle legate alla pace ed alla giustizia tra le nazioni, parrebbero di nuovo incerte, sospese tra una rinnovata concezione di *Realpolitik* e la flessione elastica di "dogmi" giuridico-valoriali che parevano indiscutibili. In tal senso, parte della dottrina ha avvertito la necessità di dover riconfigurare l'interpretazione del principio pacifista (anche) tenendo in dovuto conto fattori che, tradizionalmente, esulano dallo stretto ambito di natura giuridica, al fine di ricavarne una visione ad ampio spettro, capace di "contenere" profili ultronei che corroborino l'analisi d'insieme, in quanto «un'interpreta-

della terra» (si veda, per un ulteriore approfondimento sul punto, la nota 78 del presente lavoro).

²⁰ G. AZZARITI, *La pace attraverso il diritto. Una conferenza internazionale per la sicurezza tra le nazioni*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022, Napoli, 2022, pp. 3 ss., pp. 4-5.

²¹ *Ibidem*.

²² Sul punto, N. BOBBIO, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., p. 112, interrogandosi sulla potenziale devastazione materiale e morale di una "guerra atomica", nonché sull'evoluzione dei paradigmi del conflitto nell'epoca successiva alla Seconda guerra mondiale, osservava come la guerra in epoca contemporanea fosse transitata «al di là di ogni principio di legittimazione e di ogni procedimento di legalizzazione. La guerra dopo essere stata considerata un mezzo per realizzare il diritto, e un oggetto di regolamentazione giuridica, è tornata ad essere quello che era nella ricostruzione hobbesiana, l'*antitesi del diritto*».

zione del principio pacifista in chiave rigorosamente giuridico-costituzionale, pur apprezzabile e corretta sul piano metodologico, rischia di trasformarlo in *turris eburnea*, all'interno della quale racchiudere ogni discorso sulla dicotomia guerra/pace»²³.

Eppure, ai fini della presente analisi, si tenterà di rifuggire risolutamente dall'ambigua discussione – pur interessante e densa di significati politico-morali, per altre sedi – sulla c.d. “guerra giusta”²⁴, ovverosia sul possibile ottenimento di una “giustizia attraverso la guerra”²⁵, finanche a mezzo della potenziale “forza creatrice” di diritto attraverso la guerra²⁶.

L'approccio che qui si propone – essenzialmente diretto al rifiuto di configurare una forma di “giustizia” obiettiva in ambito bellico – si fonda (quantomeno) su di un duplice ordine di idee: in primo luogo, «il fatto solo di porre il problema della guerra giusta tende ad accreditarsi come un atteggiamento realistico, e colloca in una luce utopica,

²³ A. LO CALZO, *Il principio pacifista tra identificazione del fondamento astratto e applicazione concreta*, in *DPCE Online*, n. spec. 1/2024, pp. 182 ss., p. 184.

²⁴ Tema in cui riecheggia (ancora) il dibattito sulla “legittimità” e sulla “giustizia” di una guerra – quella condotta dall'impero spagnolo nel XVI secolo nei confronti dei nativi americani – di conquista e di invasione. Una disputa che coinvolge pienamente i “dotti” dell'epoca, oscillando dalle posizioni di Francisco de Vitoria, tra i principali esponenti della teoria moderna della “guerra giusta”, a quelle di Juan Ginés de Sepúlveda, a giudizio del quale gli indigeni non potevano essere considerati “pienamente” degli essere umani alla stessa stregua dei colonizzatori, sino, all'opposto, alle tesi di Bartolomé de Las Casas, il quale, da un lato, disconosceva il diritto degli “invasori” di occupare le terre indigene e, dall'altro, riconosceva piena “dignità umana” ai nativi del “nuovo mondo”.

²⁵ La letteratura sul tema è estremamente ampia e variegata. Ad ogni buon conto, si vedano, quantomeno, S. PANUNZIO, *Il concetto della guerra giusta*, Campobasso, 1917; N. BOBBIO, *Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo*, Venezia, 1991; F. CARDINI, *I cantori della guerra giusta. Religioni, fondamentalismi, globalizzazione*, Rimini, 2002; A. CALORE (a cura di), *Seminari di storia e di diritto*, vol. III, «Guerra giusta»? *Le metamorfosi di un concetto antico*, Milano, 2003; D. ZOLO, *I signori della pace*, cit., nonché, del medesimo Autore, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Roma-Bari, 2006; A. LOCHE, *La pace e le guerre. Guerra giusta e filosofie della pace*, Cagliari, 2003; F. RIGAUX, *La dottrina della guerra giusta*, in L. BIMBI (a cura di), *Not in my name. Guerra e diritto*, Roma, 2003, pp. 89 ss.; G. SILVESTRINI, *Diritti naturali e diritto di uccidere. Teorie moderne della guerra fra modelli teorici e tradizioni di pensiero*, in *Filosofia politica*, fasc. 3/2007, pp. 425 ss.; M. BENVENUTI, *Il principio del ripudio della guerra nell'ordinamento costituzionale italiano*, Napoli, 2010, spec. pp. 73 ss.

²⁶ Secondo la suggestiva elaborazione di P.J. PROUDHON, *La guerre et la paix*, 1861, trad.it., *La guerra e la pace*, Lanciano, 2010.

e inutile, la tensione volta a coltivare la prospettiva della guerra vietata²⁷; in secondo luogo, la discussione sulla concezione della “giustizia”, specie se attagliata ad un tema, giova ricordarlo, crudele e brutale come la guerra, protende lo sguardo verso una concezione di natura “morale” che, si ritiene, esuli da un’analisi compiuta circa l’evoluzione del dettato costituzionale, il quale, come noto, afferisce al ripudio dello strumento bellico e alle (eventuali) condizioni e circostanze che possano “legalmente” legittimare una partecipazione del Paese in operazioni di tipo militare²⁸.

È noto quanto il concetto, profondamente radicato e risalente, di *bellum iustum*²⁹, legittimato da una “missione” civile, morale o religiosa, finanche dall’intento di “proteggere” il senso di “umanità”, possa condurre sino a lidi inesplorati e, al contempo, insidiosi³⁰. Sul punto, permane inalterata la riflessione di Carl Schmitt, il quale ebbe ad evidenziare la circostanza per la quale uno Stato che combatta una guerra in nome della “umanità”, in effetti, non stia conducendo «una guerra

²⁷ M. DOGLIANI, *Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra*, in P. CARNEVALE (a cura di), *Guerra e Costituzione. Atti del Convegno dell’Università degli Studi “Roma Tre”*, Roma, 12 aprile 2002, Torino, 2004, pp. 37 ss., p. 47. Parimenti, a parere dell’A., «una decisione volta a sostenere la “giustizia” di una guerra si risolve nella pretesa di affermare unilateralmente valori e interessi sostantivi rifiutando la procedura che dovrebbe saggiarne e asseverarne la “giustizia” dal punto di vista della comunità internazionale» (p. 49).

²⁸ L’elaborazione teorica del concetto di “giustizia”, riferito al tema della guerra, ha origini risalenti, che possono essere rinvenute nel pensiero di Sant’Agostino e di Tommaso d’Aquino. Tuttavia, in questa sede è bene rilevare, sulla scia della riflessione di A. APOSTOLI, *Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra*, cit., spec. pp. 1757-1758, come sin dall’età moderna lo “schema della guerra giusta” sia evoluto, nella riflessione giuridica, fino al punto di «limitarsi ad individuare le forme e le modalità ammissibili del conflitto, escludendo, viceversa, la ricerca di criteri riguardanti la ragione o il torto dei belligeranti. L’idea di una giustizia oggettiva, alla quale ricorrere per valutare i profili giustificativi dell’atto bellico, è stata progressivamente abbandonata e sostituita dall’utilità per gli interessi degli Stati nazionali».

²⁹ Sulle radici teoriche del concetto di “guerra giusta”, si vedano, in particolare, le riflessioni di N. BOBBIO, *Lezioni sulla guerra e sulla pace*, cit., spec. pp. 26 ss.

³⁰ In tal senso, A. APOSTOLI, *Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra*, cit., p. 1766, osserva come le riflessioni contemporanee, tese ad un “recupero” del concetto di “guerra giusta”, divengano «lo strumento attraverso il quale unicamente si determinano i requisiti morali e la legittimazione per muovere guerra, ma non si evidenziano i percorsi virtuosi per evitarla. Il suo scopo ultimo è individuare quelle condizioni necessarie a rendere la guerra moralmente accettabile, piuttosto che assolutamente inaccettabile».

dell'umanità, ma una guerra per la quale un determinato Stato cerca di impadronirsi, contro il suo avversario, di un concetto universale per potersi identificare con esso (a spese del nemico), allo stesso modo come si possono utilizzare a torto i concetti di pace, giustizia, progresso, civiltà, per rivendicarli a sé e sottrarli al nemico»³¹.

Si ritiene, in sostanza, che si debba procedere, nell'analisi oggetto delle presenti note, lungo il tracciato giuridico afferente ai casi ed alle modalità di esercizio "legittimo" dello strumento bellico (in funzione, come noto, prettamente "difensiva") e, più in generale, della "forza"³², in luogo di una supposta "oggettivizzazione" del concetto di "giustizia"³³ – a mezzo della guerra – che, in tale contesto, mal si attaglia all'utilizzo dello strumento militare³⁴.

2. Il valore costituzionale della pace ed il "ripudio" della guerra

Seppur "sferzato" dagli accadimenti che il contemporaneo quotidianamente dispiega, la forza "precettiva"³⁵ insita nell'art. 11 della

³¹ Così C. SCHMITT, *Begriff des Politischen*, cit., p. 139. Parimenti, Schmitt declina il concetto di "umanità" applicato al tema della guerra anche con riferimento alla fase di "espansione" – non solo di natura militare – della potenza belligerante, laddove pone in risalto la circostanza per la quale l'*umanità* sia «uno strumento particolarmente idoneo alle espansioni imperialistiche ed è, nella sua forma etico-umanitaria, un veicolo specifico dell'imperialismo economico».

³² Sul punto, si veda, in particolare, H. KELSEN, *Peace Through Law*, cit., spec. pp. 41 ss., il quale ricostruisce l'esistenza di una "naturale" circostanza che legittima la "reazione" avverso un'azione delittuosa, benché, ad ogni buon conto, in un ordinamento giuridico non primitivo si riconosca il legittimo esercizio della forza solo da parte di taluni organi ed in circostanze ben definite.

³³ Sul punto, a parere di M. FIORILLO, *Guerra e diritto*, Roma-Bari, 2009, p. 29, «il diritto ha ormai preso il posto della morale e non è più tempo di indulgere su opinabili (e angosciosi) quesiti di valore: sola guerra giusta è la guerra legittima, in quanto conflitto deliberato dagli organi rappresentativi del popolo sovrano, per la difesa della propria integrità e secondo le procedure previste dall'ordinamento internazionale. Tutto il resto è crimine di guerra».

³⁴ Su cui, ben più diffusamente, M. BENVENUTI, *Il principio del ripudio della guerra*, cit., spec. pp. 67 ss.

³⁵ Ribadita intesamente, specie avverso le ipotesi tese al superamento dell'*original intent* dei Costituenti, da L. CARLASSARE, *L'articolo 11 della Costituzione nella visione dei costituenti*, in N. RONZITTI (a cura di), *L'articolo 11 della Costituzione. Baluardo della vocazione internazionale dell'Italia*, Napoli, 2013, pp. 1 ss.,

Costituzione³⁶ disvela – oggi ancor più che al tempo della sua redazione – il senso profondo della “missione” pacifista della Repubblica, (quantomeno) in una duplice prospettiva (definita da attenta dottrina di “pace e cooperazione”³⁷): da un lato, “ripudiare” le tesi politico-giuridiche che legittimino l’opzione bellica quale mezzo di risoluzione delle dispute tra Stati; dall’altro lato, parallelamente, “impedire”, attraverso un ruolo di mediazione internazionale, la risoluzione delle controversie stesse a mezzo della guerra e, laddove il conflitto fosse già transitato nell’alveo della violenza, “intervenire” per garantire la rapida cessazione delle ostilità attraverso un’opera di intercessione della Repubblica e di istituzioni internazionali all’uopo istituite.

In sostanza, in circostanze gravi, laddove sia in pericolo la pace e la concordia internazionale, il dettato costituzionale intende «sospingere l’ordinamento democratico a perseguire con costanza e lucida determinazione la via diplomatica»³⁸, da intendersi quale necessaria e, al contempo, indispensabile opzione per salvaguardare la pace.

Volendo, in primissima battuta, contestualizzare il momento storico-costituzionale nel quale la disposizione costituzionale trovò la luce, è bene porre in rilievo come l’art. 11 si inquadri nell’ambito della vitale resilienza delle energie antifasciste italiane, le quali, una volta conclusasi la guerra civile che straziò il Paese, si unirono – ciascuna

³⁶ A commento del disposto costituzionale in discorso, si vedano, quantomeno, M. BON VALSASSINA, *Il ripudio della guerra nella Costituzione italiana*, Padova, 1955; A. CASSESE, *Art. 11*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, vol. I, Bologna-Roma, 1975, pp. 565 ss.; M. CARTABIA, L. CHIEFFI, *Art. 11*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, pp. 263 ss.; L. BONANATE, *Art. 11 Costituzione italiana*, Roma, 2018; A. GUAZZAROTTI, *Articolo 11*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA e G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana*, vol. I, Bologna, 2018, pp. 80 ss.

³⁷ A parere di L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., pp. 50-51, i principi di “pace e “cooperazione” «si configurano come due manifestazioni dello stesso fenomeno. All’affermazione di una diffusa solidarietà, da più parti auspicata già durante il periodo Costituente, lo Stato italiano dovrà, pertanto, contribuire non solo promuovendo lo sviluppo delle idonee sedi internazionali, ma svolgendo anche una mirata azione di politica estera che favorisca il negoziato, gli scambi di informazioni, il riconoscimento delle reciproche sfere di interesse, in una parola che accentui i momenti di contatto con le altre nazioni al fine di pervenire a soluzioni giuste e imparziali».

³⁸ C. DE FIORES, *Il principio costituzionale pacifista, gli obblighi internazionali e l’invio di armi a paesi in guerra*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, *Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022*, Napoli, 2022, pp. 29 ss., p. 37.

mantenendo salde le proprie specificità politico-culturali – al fine di ricostruire, materialmente e valorialmente, l'Italia, nel frattempo divenuta repubblicana.

Il principio pacifista, inquadrato nel contesto storico-istituzionale di riferimento, non rappresenterebbe unicamente un perno ideale fondamentale nell'architettura della Costituzione repubblicana, bensì delineerebbe un passaggio cruciale nella edificazione del nuovo patto fondativo, atteggiandosi quale essenziale «confine, che è giuridico, politico e ideologico, fra due fasi storiche della vita italiana: quella autoritaria e quella democratica»³⁹.

In tal senso, la fuoriuscita dalla tragedia bellica e dalle rovine, morali e materiali, lasciate dal Fascismo – connotato da un atteggiamento marcatamente aggressivo e bellicoso (una “temperie guerresca”), che fu un «fattore essenziale per forgiare l'utopia dell'uomo 'nuovo', plasmato a forza di superomismo nietzschiano e 'feconda' violenza»⁴⁰ – indusse uno sforzo unitario – seppur nella vivacità e complessità delle impostazioni ideologiche e culturali del tempo⁴¹ – da parte delle forze democratiche riunite in Assemblea Costituente⁴², con l'obiettivo di «rovesciare la posizione ideale e storica del Fascismo di fronte alla guerra»⁴³, attraverso la chiara affermazione «di una politica pacifica e rispettosa del diritto internazionale»⁴⁴, che inverasse, altresì, una «reazione all'ideologia del regime caduto, un rifiuto dei suoi valori»⁴⁵.

³⁹ M. FIORILLO, *Guerra e diritto*, cit., p. 92.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Sul punto, si veda, in particolare, la riflessione di S. STAIANO, *Sulle culture politiche alla costituente*, in *Rivista AIC*, n. 3/2024, pp. 88 ss.

⁴² Su cui, in particolare, L. CHIEFFI, *Pace e guerra nel dibattito alla costituente. Storicizzazione ed evoluzione interpretativa di principi fondamentali a contenuto vincolante*, in *Nomos*, n. 1/2023, pp. 1 ss.

⁴³ Così L. CARLASSARE, *Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari*, in N. RONZITTI (a cura di), *NATO, conflitto in Kosovo e Costituzione italiana*, Milano, 2000, pp. 157 ss., p. 161. Parimenti, C. DE FIORES, «L'incomprensione del presente». *Spunti per una riflessione sull'idea di nazione nella giuspubblicistica italiana*, in *Diritto pubblico*, fasc. 1/2023, pp. 229 ss., p. 261, osserva come la formulazione definitiva dell'art. 11 della Costituzione sia «quanto mai incisiva e protesa a travolgere, in un solo colpo, quello che era stato il corollario regressivo e violento del nazionalismo fascista: l'idea del primato della razza, la 'volontà di potenza', l'esaltazione della guerra di conquista».

⁴⁴ L. CARLASSARE, *Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari*, cit., p. 161.

⁴⁵ *Ibidem*. Sul punto, a giudizio di M. FIORILLO, *Guerra e diritto*, cit., p. 93, la

Dal punto di vista terminologico, in particolare, la medesima espressione “ripudio”⁴⁶ – riferita, come noto, alla nuova postura della volontà statale nei confronti della guerra – involge un significato politico, etico e giuridico di assoluta preminenza, poiché «rimanda a una chiara volontà di cesura, di non ritorno a un passato di belligeranze espansionistiche, di un imperialismo debitore al falso mito della sovranità assoluta»⁴⁷. In tal senso, in seno all’Assemblea Costituente, si «manifestò una larghissima convergenza nel senso di proclamare solennemente l’impegno dello Stato italiano a non muover guerra ad altri Stati, e a ricorrere alla guerra solo in caso di legittima difesa, ossia solo per respingere un attacco altrui»⁴⁸.

posizione assunta in sede di Assemblea Costituente rappresentava «in maniera secca il distacco con quella tradizione politica egemonica che aveva condotto l’Italia fuori dal consesso delle liberaldemocrazie».

⁴⁶ È nota la posizione maggioritaria emersa nel dibattito in seno all’Assemblea Costituente e sintetizzata nell’intervento del Deputato Meuccio Ruini nella seduta pomeridiana di lunedì 24 marzo 1947, laddove ebbe ad esprimersi in merito alla scelta, tutt’altro che meramente “terminologica”, tra “rinunzia”, “ripudia” e “condanna” della guerra, variamente emersi negli emendamenti alla proposta di testo costituzionale originariamente formulata dalla Commissione dei Settantacinque: «La Commissione, ha ritenuto che, mentre ‘condanna’ ha un valore etico più che politico-giuridico, e ‘rinunzia’ presuppone, in certo modo, la rinunzia ad un bene, ad un diritto, il diritto della guerra (che vogliamo appunto contestare), la parola ‘ripudia’, se può apparire per alcuni richiami non pienamente felice, ha un significato intermedio, ha un accento energetico ed implica così la condanna come la rinuncia alla guerra». Parimenti, giova ricordare una formulazione “alternativa” del disposto costituzionale in parola, proposta dal deputato Crispo, il quale, centrando l’attenzione sul passato coloniale italiano e sulle sciagure prodottesi a seguito delle aggressioni militari italiane, intendeva formulare la “prima parte” dell’art. 11 come segue: “L’Italia non intraprenderà alcuna guerra di conquista né userà mai violenza alla libertà di alcun popolo”. L’Assemblea, nel respingere siffatta formulazione, si oppose anche all’aggiunta, nell’attuale strutturazione della “seconda parte” dell’enunciato, della formula “né userà mai violenza alla libertà di alcun popolo”.

⁴⁷ G. DE MINICO, *Una pace mai cercata davvero*, in *DPCE Online*, n. spec. 1/2024, pp. 65 ss., pp. 65-66.

⁴⁸ A. CASSESE, *Art. 11*, cit., pp. 565-566. Parimenti, sul punto, M. BENVENUTI, *Il principio del ripudio della guerra*, cit., p. 22, osserva come risultasse chiaro già in sede Costituente la circostanza per la quale fosse concreto «il rischio di ricadere, con la formulazione di nobilissimi intenti, in un illuministico ottimismo della volontà, destinato a scontrarsi (e a soccombere), se non al cospetto del gramsciano pessimismo della ragione, di fronte, almeno, alla ben più cruda realtà del presente, in cui si riscontra inalterata la sussistenza in diverse parti del mondo del fenomeno “guerra”, a cui l’Italia non pare estranea».

In siffatto contesto, con precipuo riferimento all'ampio dibattito circa la strutturazione ed il contenuto dell'attuale art. 11 della Carta, appare di sicuro rilievo evidenziare l'impostazione "ideologica" dinanzi al tema della guerra e del suo rifiuto proposta da uno dei più eminenti esponenti dell'Assemblea Costituente, Palmiro Togliatti, il quale ebbe ad evidenziare – riflettendo pienamente lo spirito che animava il contenuto del disposto costituzionale – la necessità di "affermare" il principio dell'abbandono dell'ipotesi militare "offensiva" in Costituzione per un duplice ordine di motivi: in prima istanza, al fine di « chiarire la posizione della Repubblica italiana di fronte a quel grande movimento del mondo intero, che, per cercare di mettere la guerra fuori legge, tende a creare una organizzazione internazionale nella quale si cominci a vedere affiorare forme di sovranità differenti da quelle vigenti »⁴⁹; nonché, parallelamente, « per un motivo speciale interno, quale opposizione cioè alla guerra che ha rovinato la Nazione »⁵⁰, in considerazione della circostanza per la quale l'opzione bellica avrebbe dovuto essere considerata uno « strumento di politica offensiva e di conquista »⁵¹, del tutto incompatibile, quindi, con i principi e valori affermati nella Costituzione repubblicana e antifascista.

Parimenti, il disposto costituzionale assume una caratterizzazione netta, tanto nella sua forma estetica quanto con specifico segno al suo significato intrinseco⁵², giacché, come evidenziato da Allegretti, « il ripudio è termine particolarmente forte (ed è noto che a questo fine fu scelto accuratamente dai costituenti), tanto da far veramente meravigliare che abbia potuto ispirare letture tese a negarne il carattere giuridico e immediatamente applicativo »⁵³.

⁴⁹ P. TOGLIATTI, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, *Intervento* nella seduta di martedì 3 dicembre 1946.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Con riferimento al "ripudio" repubblicano della guerra ed al suo significato intrinseco, L. CARLASSARE, *Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari*, cit., p. 158, si esprime nel senso di ritenere tale affermazione "fortissima", essendo apparsa ogni altra proposta alternativa « debole e inadeguata ad esprimere l'intensità del divieto, a marcare la forza della condanna ».

⁵³ U. ALLEGRETTI, *Stato di diritto e divisione dei poteri*, cit., p. 107. Parimenti, ad avviso di G. MARAZZITA, "Guerra vietata, legittima e necessaria", in *federalismi.it*, n. 22/2022, pp. 52 ss., pp. 71-72, il verbo "ripudiare", nelle intenzioni dei Costituenti, avrebbe involto una duplice accezione, ovverosia « da un lato, il ripudio rappresenta un rifiuto forte radicato nei valori più profondi della forma di Stato (...). Dall'altro lato,

Al contempo, il fondamento intrinseco del “ripudio” della guerra involge un duplice piano di lettura afferente alla proiezione internazionale dello Stato⁵⁴ – secondo la ben nota lezione di Antonio Cassese – laddove l’utilizzo della soluzione militare, nell’ambito del dettato costituzionale, sarebbe vietata «non solo per l’ipotesi che si voglia far valere un interesse internazionale del nostro Stato»⁵⁵, bensì anche nel caso in cui tale modalità d’azione fosse destinata a «realizzare coercitivamente un diritto soggettivo (diverso da quello di non subire illecite violazioni della sovranità mercè l’uso della forza armata) spettante all’Italia nei confronti di un altro Stato»⁵⁶.

In particolare, volgendo lo sguardo alle “parti” potenzialmente “offese” da un atteggiamento militare aggressivo da parte dello Stato, ciò che la Costituzione intende “ripudiare” a mezzo dell’articolo 11 inerisce l’utilizzo della forza militare nei confronti di altri popoli quale suprema “offesa” alla libertà ed all’indipendenza di costoro, potendosi intravedere in detta “offesa” la lesione della «indipendenza politica di un altro Stato o la sua integrità territoriale»⁵⁷, nonché, a ben vedere, l’imposizione “violenta” e arbitraria di «un regime o una struttura di governo»⁵⁸.

Essenzialmente, si possono rinvenire, nell’alveo delle disposizioni contenute nell’art. 11, due distinte, benché interconnesse, “funzioni” costituzionali, che parte della dottrina ha inteso definire quali “impeditiva” e “impositiva”. Quanto alla prima “funzione”, invero, la disposizione costituzionale in discorso «individuando un indirizzo costituzionale di politica estera ispirato ai valori della pace e della solidarietà tra le nazioni, pone delle regole di condotta volte a influenzare lo sviluppo dei rapporti interstatuali, a cui i suddetti organi dovranno ritenersi vincolati non potendo adottare atti ad essi contrari»⁵⁹. Quanto

il ripudio delle due ipotesi di guerra esprime, non solo la rinuncia giuridica dello Stato italiano a ricorrervi (il “rifiuto”), ma anche l’avversità etica (la “condanna”) contro tali fattispecie, da qualunque soggetto sovrano siano poste in essere. L’Italia è contraria a qualunque guerra e alla guerra di chiunque se mira ad offendere la libertà dei popoli o a risolvere una controversia internazionale».

⁵⁴ Su cui, in particolare, G. ARANGIO-RUIZ, *Stato (dir. internaz.)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Agg. III, tomo II, Torino, 2008, pp. 841 ss.

⁵⁵ A. CASSESE, *Art. 11*, cit., p. 568.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., p. 87.

alla seconda “funzione”, parimenti, si ritiene compito indefettibile della Repubblica e degli organi costituzionalmente deputati a tale scopo «sia nell’elaborazione che nell’attuazione dell’indirizzo politico costituzionale»⁶⁰, di prodigarsi al fine di garantire la «concreta esecuzione ai principi di struttura in esso contenuti»⁶¹.

Orbene, il “ripudio” della risoluzione delle controversie *manu militari*, oltreché funzionale alla preservazione dei principi di diritto e della civiltà giuridica contemporanea, si inserisce nell’alveo di una chiara concezione della democrazia⁶² che, legandosi inscindibilmente all’ideale positivo della “pace”, rinviene il proprio senso profondo quale «forma di Stato che si fonda sull’espressione pacifica dei conflitti»⁶³, attraverso la strutturazione di un modello di riferimento nell’ambito del quale «i diritti vengono garantiti e si perseguono emancipazione e giustizia sociale»⁶⁴; in antitesi, dunque, la guerra «si accompagna alla sopraffazione, alla negazione del pluralismo e del conflitto, a violazioni dei diritti, alla disegualianza e al dominio»⁶⁵.

In sostanza, si scorge una concezione della guerra e, più in generale, dell’uso della forza⁶⁶, tesa alla negazione radicale dello spirito democratico, del tutto incompatibile, dunque, con un quadro ordinamentale imperniato sui valori democratici e sullo stato di diritto⁶⁷, nell’ambito

⁶⁰ L. CHIEFFI, *op.ult.cit.*, p. 88. Sul punto, si veda, in particolare, M. DOGLIANI, *Indirizzo politico (voce)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. VIII, Torino, 1993, pp. 244 ss. Sul “ripudio della guerra” nella risoluzione delle controversie internazionali quale “limite” all’indirizzo politico, si veda, parimenti, L. RONCHETTI, *Risoluzione delle controversie internazionali e Costituzione: l’Italia ha il dovere costituzionale di farsi mediatrice per la pace*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, *Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022*, Napoli, 2022, pp. 291 ss., spec. pp. 304 ss.

⁶¹ L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., p. 88.

⁶² Su cui, esemplarmente, A. RUGGERI, *La democrazia: una risorsa preziosa e imperdibile ma anche un problema di assai ardua ed impegnativa soluzione*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2021, 6 marzo 2021, pp. 325 ss., in Id., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXV, Studi dell’anno 2021, Torino, 2022, spec. pp. 155 ss.

⁶³ A. ALGOSTINO, *Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e costituzione*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, *Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022*, Napoli, 2022, pp. 67 ss., pp. 84-85.

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ Su cui, diffusamente, N. RONZITTI, *Forza (uso della)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. VII, Torino, 1991, pp. 1 ss.

⁶⁷ Sul punto, a parere di U. ALLEGRETTI, *Stato di diritto e divisione dei poteri*, cit.,

dei quali, beninteso, la risoluzione dei conflitti debba essere affidata all'esclusiva cura del diritto, inteso quale strumento imprescindibile di risoluzione pacifica e "legale" dei conflitti.

In virtù di tale cornice argomentativa, appare pacifica l'inclusione del "ripudio" della guerra nell'alveo dei "principi supremi" della Costituzione, un «vero superprincipio, facente parte del nucleo identitario del sistema costituzionale»⁶⁸, ovvero un principio costituzionale «vincolante per gli organi dello Stato [e] dotato di carattere immediatamente precettivo»⁶⁹.

Un principio, essenzialmente, da intendersi quale elemento strutturale nella complessiva costruzione ordinamentale, che deve essere collocato alla stregua degli "altri" principi supremi della Carta, i quali «non soltanto possono essere fatti valere a tutti gli effetti dalla Corte costituzionale e dagli altri giudici nei rispettivi ordini di competenze, ma che godono altresì di un plusvalore costituzionale»⁷⁰.

3. Le limitazioni di sovranità e la garanzia di un ordine internazionale che assicuri "pace e giustizia"

Nel corpo dell'art. 11 della Costituzione, affianco al principio strutturale del "ripudio" della guerra, si colloca, come noto, la "disponibilità" della Repubblica, "in condizioni di parità con gli altri Stati", ad acconsentire "alle limitazioni di sovranità necessarie" all'edificazione di un "ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni", proponendosi altresì di promuovere e favorire "le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo", riconoscendo così nel mondo con-

p. 109, «la formulazione preliminare e risolutamente precettiva contro la guerra contenuta nella prima parte dell'articolo mette da parte e rende giuridicamente impossibile per l'Italia una guerra non puramente difensiva».

⁶⁸ U. ALLEGRETTI, *op. ult. cit.*, p. 108. Nel medesimo senso si muove la riflessione di A. APOSTOLI, *Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra*, cit., p. 1769, a parere della quale la pace si atteggia «nell'orizzonte ordinamentale come valore costituzionale preminente e fondamentale elemento di riferimento per la politica nazionale».

⁶⁹ Così L. CARLASSARE, *Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari*, cit., p. 163. Nel medesimo senso, si vedano, del pari, V. ONIDA, *Guerra, diritto, costituzione*, in *il Mulino*, fasc. 5/1999, pp. 958 ss., spec. p. 959 s., nonché L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., spec. pp. 61 ss.

⁷⁰ Così M. BENVENUTI, *Il principio del ripudio della guerra*, cit., p. 81.

temporaneo – uscito dilaniato e sgomento dagli orrori della Seconda guerra mondiale – la non sufficienza (ed autosufficienza) della dimensione statale nell’ambito della risoluzione dei conflitti interstatuali.

La “sottrazione” alle nazioni “sovrane” della “libera disponibilità” dell’opzione militare, a ben vedere, corrisponde altresì ad un rinnovato approccio collettivo nei riguardi del ruolo degli Stati quali originali soggettività individualizzate e, parimenti, quali elementi di una complessa rete relazionale tra entità di pari livello nel proscenio internazionale⁷¹. In sostanza, seguendo l’analisi suggerita da Chieffi, le nazioni «sino a quando non si fossero liberate dall’esasperato soggettivismo, che in passato le aveva indotte a frequenti guerre, sarebbero state costrette, in talune circostanze, a ricorrere all’uso delle armi per fronteggiare le aggressioni provenienti dall’esterno o, non potendo contare esclusivamente sulle loro forze, a concludere utili alleanze militari»⁷².

Al contempo, la “sottrazione” agli Stati della “libera disponibilità” dell’opzione bellica non poté essere considerata un fenomeno esclusivamente consustanziale all’evoluzione della morale, dei costumi sociali, degli ordinamenti giuridici e della concezione “etica” dei rapporti umani e interstatuali, bensì quale imprescindibile punto di partenza per la ricostruzione spirituale e materiale dell’umanità, a seguito della catastrofica esperienza della Seconda guerra mondiale⁷³.

La degradazione dell’umanità, del senso di appartenenza ad una comune esperienza – necessariamente individuale ma strutturalmente collettiva – e del senso di solidarietà trasversale alle classi sociali, al genere, nonché all’appartenenza etnica, politica e culturale, hanno segnato in forma indelebile l’approccio internazionale alla guerra nel mondo

⁷¹ Sul punto, F. BILANCIA, *Integrazione giuridica e funzione di governo. Autorità e legalità in Europa*, Napoli, 2022, p. 216, osserva come al termine del secondo conflitto mondiale, in special modo nel continente europeo, maturò la ferma convinzione della necessità di “ridefinire” il concetto di sovranità nazionale, al fine di progettare ed edificare un nuovo percorso che, come noto, porterà all’istituzione delle Comunità e, progressivamente, ad un’unione sempre più stretta, fondata sui valori della pace, dello stato di diritto, della libertà, della sicurezza e della giustizia. La ridefinizione in discorso promanò, a ben vedere, dalla «necessità di rilegittimare la propria sovranità declinandone le forme e gli strumenti al servizio della legalità costituzionale e della protezione dei diritti».

⁷² L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., pp. 34-35.

⁷³ Sul punto, si vedano, in particolare, le riflessioni di C. DE FIORES, *La memoria dell’avvenire. Le democrazie costituzionali di fronte alle sfide del futuro*, in *Politica del diritto*, fasc. 3/2024, pp. 411 ss., spec. pp. 421 ss.

sorto all'indomani della conclusione della Seconda guerra mondiale, inducendo così una profonda "ricalibrazione" del senso profondo della nozione di "pace". Una pace, in effetti, non più meramente espressiva di una "temporanea" assenza di "conflitti" – intermezzo "naturale" tra il terminare di un conflitto ed il principiare del successivo – bensì quale condizione (idealmente) permanente, al fine di erigere per l'umanità condizioni morali, giuridiche e materiali di progresso e prosperità, in una cornice di natura democratica. In tal senso, infatti, si ritiene necessario evidenziare la riflessione di Dogliani, a parere del quale «l'idea del divieto della guerra è apparsa come praticabile, e come giuridicamente sanzionabile, non perché si sia fatta progressivamente strada sul piano della effettività, ma perché è stata percepita come necessaria sul piano del dover essere, contro l'effettività storica del terribile trentennio che ha preceduto la stesura della Carta ONU»⁷⁴.

Le "limitazioni di sovranità" in parola non involgono, come evidenzia il dato testuale, un integrale "superamento" del modello statale "tradizionale" – improntato al principio "classico" secondo il quale lo Stato non riconoscebbe nessun'altra autorità o istituzione "superiore" ad esso (*superiorem non recognoscens*), seppur "rimodulato" dalle dinamiche sovranazionali occorse a partire dal 1945 – bensì alludono alla "opportunità" di una attenuazione e di un ridimensionamento del principio strutturale (la sovranità), in cambio della creazione, in condizioni di parità con gli altri attori statuali, di un "ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni", attraverso la promozione e la costituzione di "organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

Dunque, l'evoluzione, in senso (dis)valoriale, della concezione sottesa all'utilizzo della forza militare avverso altri popoli e Stati ha necessitato, invero, di una "riconfigurazione" della tradizionale nozione di "sovranità", indirizzandosi le scelte del Costituente verso un ripensamento (superamento?) della sua «storica adamantina incondizionalità»⁷⁵, al fine di poter addivenire ad un contesto relazionale interstatale «senza guerre, nel quale gli Stati non si offendano l'un l'altro, e possano risolvere pacificamente le loro controversie»⁷⁶, a mezzo di un

⁷⁴ M. DOGLIANI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., p. 43.

⁷⁵ L. BONANATE, *Art. 11*, cit., p. 33.

⁷⁶ *Ibidem*.

“allentamento” del «principio di sovranità, normalmente considerato intoccabile»⁷⁷.

In tale prospettiva, i Padri Costituenti, consci dell'estrema complessità costituita dalla “immissione” in Costituzione di «un obiettivo (la creazione di un unico Stato mondiale) di difficile realizzazione»⁷⁸, optarono per una soluzione, per così dire, “attenuata”, ovverosia atta

⁷⁷ *Ibidem.*

⁷⁸ L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., p. 39. Un obiettivo ideale, quello della creazione di una “società mondiale” che garantisse pace e benessere per tutti, che parrebbe richiamare – seppur al tempo esclusivamente riferita allo spazio geografico europeo (considerato di fatto, al principio del XIX secolo, il “mondo”) – la tesi del conte di *Saint-Simon*, contenuta nel celebre scritto H. DE SAINT-SIMON, A. THIERRY, *De la réorganisation de la société européenne*, 1814, trad.it., *La riorganizzazione della società europea*, Roma, 2019. In particolare, *Saint-Simon* immaginava una società di Stati sovrani che fosse capace di “contenere” la potenzialità offensiva degli stessi nei confronti degli altri attori statali, non limitandosi così alla mera “associazione” o “alleanza” tra Stati – com’era in uso all’epoca –, specie se con finalità aggressive-difensive. In sostanza, nell’impostazione di *Saint-Simon* emergerebbe l’obiettivo di far sorgere «da questa comunità nuova una forza coattiva» la quale avrebbe richiesto «un autoassoggettamento al nuovo potere» (così N. BOBBIO, *Lezioni sulla guerra e sulla pace*, cit., pp. 181-182). Parimenti, lo stesso Hans Kelsen ebbe modo di confrontarsi con le tesi – di natura diversa e maggiormente impattanti sulla sovranità statale rispetto all’elaborazione di *Saint-Simon* – che avrebbero visto in una “federazione mondiale” il perfetto strumento per inibire l’utilizzo della forza da parte degli Stati, estrinsecandosi nell’assunto per il quale «se agli Stati si permette di continuare ad esistere solo come membri di una potente federazione mondiale, allora la pace tra loro sarà assicurata nella stessa effettiva misura che tra gli Stati membri degli Stati Uniti di America o tra i Cantoni della Confederazione svizzera». Kelsen, a ben vedere, ne rilevò tratti pregevoli, laddove in particolare osservò come «la soluzione ideale del problema di una organizzazione mondiale finalizzata alla pace mondiale è l’istituzione di uno Stato mondiale federale, composto da tutte le nazioni, o di quante più possibile», evidenziando tuttavia come la realizzazione di detto progetto si trovasse dinanzi ad alcune «insormontabili difficoltà». Tra queste, Kelsen pose in evidenza: *a*) la problematica equiparazione tra Stato mondiale e Stato nazionale, specie nell’atto della sua fondazione (Trattato internazionale contro Costituzione); *b*) le criticità connesse all’instaurazione di un “Parlamento mondiale”, specie in termini di rappresentatività proporzionale al numero di abitanti degli Stati aderenti; *c*) l’incorporazione nella federazione mondiale di Stati già costituitisi in federazioni di Stati, che richiederebbe un atto di modifica costituzionale interno alla federazione stessa; *d*) la complessità legata ad un’organizzazione statale non dotata di un’unica lingua ufficiale, intesa quest’ultima quale imprescindibile “collante” strutturale (sul modello degli Stati Uniti d’America); *e*) le resistenze dei governi nazionali (federali e centrali) nei confronti della completa cessione della sovranità nazionale ad uno “Stato mondiale” (cfr. H. KELSEN, *Peace Through Law*, cit., pp. 42-43).

a riconoscere possibili «rinunce a quote del potere d'imperio»⁷⁹, idonee al raggiungimento della pace e della giustizia internazionale tra le nazioni e nella prospettiva di dirimere i contrasti tra i membri della Comunità internazionale⁸⁰, in luogo – come vaticinato in alcune speculazioni teoriche – della creazione di un “governo mondiale”⁸¹.

In sostanza, volgendo lo sguardo al versante “negativo”, le limitazioni delle sovranità in discorso devono essere intese nel senso di introdurre condizionamenti nello sviluppo delle politiche degli Stati, i quali, tuttavia, non possono atteggiarsi quali elementi pregiudizievoli della “imputabilità” della condizione sovrana, che resta (formalmente) di piena ed esclusiva spettanza dello Stato.

Nondimeno, si ritiene che l'evoluzione della nozione di sovranità non possa essere analizzata esclusivamente alla luce della dimensione “domestica”, bensì nel complessivo scenario delle relazioni internazionali tra gli Stati. In tal senso, i “condizionamenti” “della” e “sulla” sovranità agiscono in forma “reciproca” tra gli Stati, ovverosia i «rapporti fra stati sono sempre più rapporti di interdipendenza e quindi alle limitazioni subite corrisponde simmetricamente la capacità di condizionare la sovranità altrui»⁸², edificando così un sistema che vede nella “condizionalità reciproca” la garanzia (teorica) dell'inibizione alla prevaricazione dell'uno sugli altri.

Essenzialmente, attraverso la disposizione costituzionale in parola, si è proceduto ad “intaccare” «il mito dell'assolutezza e dell'esclusività della sovranità statale»⁸³, aprendo così il varco a momenti e ambiti

⁷⁹ L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., p. 39.

⁸⁰ Anche su tali profili – specie a fronte delle gravi crisi che stanno sconvolgendo il tempo presente (tra cui, oltre alla recrudescenza della guerra, basti rammentare la crisi climatica, i processi migratori, le diseguaglianze crescenti e la povertà su scala globale) – si innesta la riflessione di L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022. Critica rispetto alla tesi di Ferrajoli è l'analisi di F. BILANCIA, *Intervento*, cit., p. 118, il quale ha posto in evidenza come appaia illusorio, in effetti, «inseguire il sogno utopistico della morte della sovranità degli Stati e dell'avvento di un “governo federale universale” che sottrae l'uso legittimo della forza ai governi degli Stati membri per affidarlo ad un'entità suprema mondiale».

⁸¹ Tema su cui resta insuperata la riflessione di M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, n. 1/1996, pp. 124 ss., spec. pp. 171 ss.

⁸² G. DE VERGOTTINI, *Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Bologna, 2004, p. 192.

⁸³ V. ONIDA, *Costituzione italiana (voce)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. IV, Torino, 1989, pp. 321 ss.

«in cui lo stesso ordinamento giuridico interno per così dire si ritira, per fare posto a norme e a poteri sovranazionali, capaci di vincolare direttamente i cittadini, e la cui autorità è direttamente riconosciuta e garantita dagli apparati esecutivi e giudiziari della Repubblica»⁸⁴.

Ad ogni buon conto, le limitazioni della sovranità previste in Costituzione costituiscono un segno evidente dell'apertura del nuovo Stato democratico verso la dimensione internazionale, atteggiandosi altresì quale «fondamento costituzionale del superamento delle chiusure nazionalistiche, particolarmente forti nel periodo della dittatura fascista»⁸⁵, inverandosi così il ruolo “nuovo” dell'Italia repubblicana nel proscenio internazionale, teso alla valorizzazione dell'accordo e della cooperazione con gli altri Stati e alla promozione e valorizzazione della pace, al fine di dirimere le controversie attraverso il dialogo, piuttosto che a mezzo dell'esercizio della forza militare. In sostanza, si verserebbe in presenza di una “riduzione” del potere sovrano della Repubblica – per utilizzare le parole di Francesco Bilancia – idonea al coinvolgimento dell'Italia nella «costruzione di una dimensione del costituzionalismo nel diritto internazionale»⁸⁶.

Tuttavia, seppur l'art. 11 non preveda, dal punto di vista della sua intima costruzione, commi separati, bensì una “dichiarazione” lineare ed unitaria, è emersa con decisione nel dibattito dottrinale la tendenza ad una interpretazione “in due fasi” del dettato costituzionale, la quale, affianco al riconoscimento del “ripudio” della guerra, ammette l'esigenza di una “divisione” del contenuto della norma, al fine di separarne la seconda parte e riconoscere così l'ammissibilità, oltreché della naturale esigenza della “guerra difensiva”, anche della partecipazione della Repubblica a consorzi internazionali che utilizzino gli strumenti tradizionali insiti nel concetto di “utilizzo della forza armata” al fine di contrastare episodi bellici.

In forma risolutamente contraria rispetto ad un'interpretazione del

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Così A. PERTICI, C. SALOI, *Il principio pacifista*, in M. DELLA MORTE, F.R. DE MARTINO e L. RONCHETTI (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Bologna, 2020, pp. 249 ss., p. 262. In tal senso, a parere di M.G. PUTATURO DONATI, *Il ripudio della guerra*, in L. DELLI PRISCOLI (a cura di), *La Costituzione vivente*, Milano, 2023, pp. 325 ss., p. 327, «la guerra (specie quella offensiva) trova generalmente il suo terreno di coltura nell'esaltazione dei nazionalismi e nelle loro pretese di sovranità».

⁸⁶ F. BILANCIA, *Intervento*, cit., p. 121.

disposto costituzionale di tale natura, appare di sicuro rilievo riportare alla mente la riflessione di Gianni Ferrara, il quale, analizzando sequenzialmente le tre proposizioni contenute nell'art. 11 della Costituzione, ebbe ad evidenziare come la «prima proposizione normativa che si legge sancisce un obbligo di astensione (...) derivante da un divieto assoluto»⁸⁷, ossia la “guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”; la seconda proposizione, a ben vedere, «contiene un'autorizzazione all'ablazione, una possibilità di azione restrittiva di un potere, quello corrispondente alla sovranità statale, alle condizioni tassativamente prescritte (condizioni di parità con gli altri stati) per fini individuati (“un ordinamento che assicuri la pace e la sicurezza”)»⁸⁸; da ultimo, la terza proposizione «pone un obbligo di fare (“promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte allo scopo” indicato nella proposizione precedente)»⁸⁹.

Sulla stessa linea ermeneutica si innesta la riflessione di Lorenza Carlassare, a giudizio della quale sarebbe erroneo “dividere” l'articolo 11 della Costituzione in “due parti” – benché strettamente connesse ed interrelate – dovendosi piuttosto procedere ad una “lettura” che segua un triplice ordine di “proposizioni”, afferenti, in particolare, alla necessità di “comprimere”, se non del tutto “ridefinire”, la concezione della sovranità statale⁹⁰, sì da garantire l'inibizione all'utilizzo della

⁸⁷ G. FERRARA, *Ripudio della guerra, rapporti internazionali dell'Italia e responsabilità del Presidente della Repubblica. Appunti*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2003, pp. 1 ss., p. 4.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ Su cui si rinvia alle riflessioni di G. SILVESTRI, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, n. 1/1996, pp. 3 ss., nonché G. SILVESTRI, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione*, Napoli, 2014, pp. 143 ss., e di F. BILANCIA, *Sovranità (relazione di discussione)*, in AA.VV., *Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale: Sovranità-Rappresentanza-Territorio*, Napoli, 2017, pp. 155 ss. Si vedano, parimenti, T.E. FROSINI, *Sovranità popolare e costituzionalismo*, Milano, 1997; A. CARRINO, *Sovranità e Costituzione nella crisi dello Stato moderno: figure e momenti della scienza del diritto pubblico europeo*, Torino, 1998; G. GUARINO, *La sovranità e le sue mutazioni*, in AA.VV., *Studi in onore di Leopoldo Elia*, vol. I, Milano, 1999, pp. 707 ss.; G. FERRARA, *La sovranità popolare e le sue forme*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, vol. I, tomo I, Roma-Bari, 2006, pp. 251 ss.; L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. II, *Teoria della democrazia*,

forza per la risoluzione delle controversie interstatuali⁹¹. Così, in effetti, «il ripudio della guerra (*prima proposizione*) esige come condizione la fine della sovranità assoluta dello Stato, la possibilità di assoggettarla alle limitazioni “necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” (*seconda proposizione*), e il conseguente impegno dell’Italia a promuovere e favorire le organizzazioni internazionali “rivolte al medesimo scopo”: assicurare giustizia e pace»⁹².

In tal senso, il legame inscindibile tra principio “pacifista” e principio “internazionalista”⁹³ – quale “dialogo” tra momenti interconnessi del medesimo nucleo – dovrebbe condurre ad una interpretazione unitaria, che inibisca una sorta di visione “parzialmente” separata del contenuto dell’art. 11, nel senso di “piegare” il principio generale alle necessità contingenti, specie per quanto concerne la “seconda parte” dell’enunciato⁹⁴.

Roma-Bari, 2007, spec. pp. 487 ss.; A. MORRONE, *Sovranità (relazione introduttiva)*, in AA.Vv., *Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale: Sovranità-Rappresentanza-Territorio*, Napoli, 2017, pp. 3 ss.; O. CHESSA, *Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancora attuale (relazione di sintesi)*, in AA.Vv., *Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale: Sovranità-Rappresentanza-Territorio*, Napoli, 2017, pp. 225 ss.

⁹¹ Con specifico segno al rapporto tra diritto internazionale e sfera sovrana nazionale nel quadro delle possibili “limitazioni” all’esercizio della forza, si ritiene necessario il riferimento a H. KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945, trad.it., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 2009, spec. pp. 332 ss. Parimenti, con riguardo al “pacifismo giuridico” di matrice kelseniana, si ritiene opportuno rinviare al recentissimo contributo di S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Illegittimità della guerra*, cit., spec. pp. 454 ss. Analogamente, si veda, sul punto, M.G. LOSANA, *Guerra e pace in Kelsen – ieri e oggi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, fasc. 2/2020, pp. 443 ss.

⁹² L. CARLASSARE, *L’articolo 11 della Costituzione*, cit., p. 25.

⁹³ Sul punto, L. CARLASSARE, *L’articolo 11 della Costituzione*, cit., p. 17, si esprime nel senso di rinvenire nel disposto costituzionale *ex art. 11* una «evidente sequenza logica», che ne rende «inammissibile ogni tentativo di lettura separata delle proposizioni di cui si compone». Parimenti, di “simbiosi” tra i due principi costituenti l’art. 11 della Costituzione discorre, in particolare, A. ALGOSTINO, *Pacifismo e movimenti*, cit., spec. p. 78. Analogamente, si veda A. GUAZZAROTTI, *Articolo 11*, cit., spec. p. 80, il quale evidenzia le “intime e reciproche connessioni” tra i due principi. Infine, G. DE MINICO, *Una pace mai cercata davvero*, cit., spec. pp. 68-69, si esprime nel senso di una interpretazione “logicamente unitaria” dell’intero art. 11 della Costituzione.

⁹⁴ Tuttavia, sul punto, N. RONZITTI, *Conclusioni: la permanente validità dell’articolo 11 della Costituzione*, in N. RONZITTI (a cura di), *L’articolo 11 della Costituzione. Baluardo della vocazione internazionale dell’Italia*, Napoli, 2013, pp. 179 ss., p. 181, osserva come, sebbene sia consolidata l’interpretazione per la quale l’art. 11 della Co-

Sul punto, merita particolare attenzione la riflessione di Benvenuti, a giudizio del quale, nell'ambito dell'esegesi dell'art. 11 della Costituzione, occorrerebbe distinguere i due profili del "ripudio della guerra" e della "assicurazione della pace", in quanto «mentre il primo è un *prius*, nel senso che orienta immediatamente la postura internazionale dell'ordinamento repubblicano nel suo insieme, la seconda è un *posterius* che i pubblici poteri – e, aggiungerei, gli uomini e le donne di buona volontà – sono tenuti mediatamente a ricercare e perseguire per il tramite di uno o più ordinamenti inter- o sovranazionali»⁹⁵.

I due momenti in discorso (il "ripudio della guerra" e "l'assicurazione della pace") viaggiano, dunque, congiuntamente: una traiettoria, in sostanza, che guarda nella direzione dell'inibizione, nei riguardi della Repubblica, dello svolgimento di un ruolo differente da quello di risolutore, attraverso il diritto, delle controversie che possano condurre o abbiano già condotto ad una condizione di belligeranza⁹⁶.

4. L'uso legittimo delle armi

Al contempo, come noto, il principio "pacifista" che ispira l'art. 11 della Costituzione non involge un "assoluto impedimento" all'uso delle armi, contemplandosi, in combinato disposto con gli artt. 52, comma primo⁹⁷, 78⁹⁸ e 87⁹⁹ della Costituzione, la legittimità legale della c.d.

stituzione sia una «disposizione unitaria, non separabile in commi e dunque oggetto di una interpretazione sistematica nelle sue tre proposizioni», occorrerebbe tuttavia operare un "bilanciamento" tra «i due principi fondamentali, ripudio della guerra e apertura verso le organizzazioni internazionali», specie con riferimento «all'uso della forza, quando si oltrepassa l'autorizzazione accordata dalle Nazioni Unite».

⁹⁵ Così M. BENVENUTI, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, fasc. 3/2022, pp. 20 ss., p. 26. In senso adesivo, si veda, parimenti, C. DE FIORES, *Il principio costituzionale pacifista*, cit., spec. pp. 30-31.

⁹⁶ Sul punto, a parere di A. CASSESE, *Art. 11*, cit., p. 572, l'art. 11 della Costituzione dovrebbe essere interpretato nel senso di ritenere che il divieto dell'uso della forza involga «non solo le guerre (in senso tecnico) di aggressione ma anche ogni altra forma di violenza armata di portata equiparabile a quella della guerra, ma non qualificata dalle parti in conflitto come violenza bellica».

⁹⁷ La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

⁹⁸ Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

⁹⁹ Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il

“guerra difensiva”¹⁰⁰, ovvero sia l’utilizzo delle armi teso al contrasto ed al respingimento di una invasione, idonea a produrre l’occupazione di parti del territorio nazionale da parte di una potenza straniera¹⁰¹, in funzione di “resistenza” al nemico.

La “guerra difensiva”, ad attenta analisi, dovrebbe inverarsi nella concreta difesa del suolo patrio, attraverso lo sforzo collettivo della popolazione civile (la difesa della patria quale “sacro dovere del cittadino”) e, in special modo, delle forze armate¹⁰², avverso il tentativo da parte di una potenza straniera di varcare illegalmente i confini nazionali, al fine di determinare una occupazione militare illegale. Diversamente, dovrebbe ritenersi inibita la possibilità di esercitare, in senso “difensivo”, qualsivoglia forma di «legittima difesa preventiva», ovvero sia un’azione militare tesa a contrastare un attacco diretto al territorio nazionale “prima” che l’azione offensiva, concretamente, si manifesti¹⁰³.

Analogamente, incastonando l’ipotesi in discorso nel periodo storico di riferimento, contemplare le ipotesi nelle quali fosse “legittimo” e finanche “necessario” ricorrere allo strumento militare fu, certamente, un elemento “naturale” e, del pari, “consustanziale” alla medesima esperienza personale di buona parte dei membri dell’Assemblea Costituente, i quali furono in larga parte protagonisti attivi della lotta di resistenza che liberò il Paese – specie nella sua parte centro-settentrionale – dall’occupazione nazi-fascista.

La “guerra ripudiata”, in tal senso, involgerebbe l’impossibilità per la Repubblica di promuovere azioni militari di natura “offensiva”, dovendosi viceversa escludere dall’alveo delle proibizioni *ex art. 11* le due ipotesi tipiche riferite a conflitti di natura violenta, ovvero sia «da un lato (eventualmente) quella provocata da altri e scaturente dall’esercizio della c.d. legittima difesa collettiva (...) e, dall’altro (e soprattutto),

Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

¹⁰⁰ Sul punto, in effetti, A. GUAZZAROTTI, *Articolo 11*, cit., p. 80, discorre di principio pacifista “attenuato”.

¹⁰¹ Cfr. E. BETTINELLI, *Resistenza (diritto di)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. XIII, Torino, 1997, pp. 183 ss.

¹⁰² Cfr., in particolare, A. MONTEROSSO, *Forze armate (voce)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. VII, Torino, 1991, pp. 293 ss., nonché R. RIVELLO, *Forze armate (voce)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Agg. I, Torino, 2000, pp. 293 ss.

¹⁰³ Cfr., in tal senso, A. CASSESE, *Art. 11*, cit., spec. p. 575.

quella costituzionalmente necessaria, perché volta alla difesa della Patria in caso di attacco proveniente da altro Stato»¹⁰⁴.

Non si tratterebbe, dunque, di una “guerra giusta” – benché possano sussistere le ragioni, in fatto e in diritto, affinché possa ipoteticamente enuclearsi tale definizione – poiché, invero, le categorie di riferimento nel caso di specie sono, necessariamente, quelle della guerra legittima e non illegale, a cagione di una sofferta aggressione proveniente dall’esterno o, per converso, promanante dalla necessità di “proteggere” un membro della Comunità internazionale da una aggressione militare di natura illegale¹⁰⁵.

A nulla varrebbero, in effetti, le invocazioni ai principi di “giustizia” o il richiamo ad una condizione di “necessità” per giustificare l’ammissibilità di ipotesi ultronee di utilizzo della forza armata rispetto a quelle classicamente tipizzate, poiché, come osservato da autorevole dottrina, «non esistono pretese in grado di legittimare il ricorso alla guerra; nessuna pretesa a tal fine può essere invocata. La sola guerra ammissibile è quella difensiva come reazione ad un attacco armato»¹⁰⁶, non essendo, di fatto, «ipotizzabili “guerre giuste” in grado di sospendere l’operatività del divieto costituzionale»¹⁰⁷.

Essenzialmente, dalla trama del dettato costituzionale emergerebbe una ipotesi di «guerra “costituzionalmente dovuta”»¹⁰⁸, che si atteggierebbe quale necessario adempimento, da parte dello Stato, «di una funzione incredibile: proteggere l’ordine costituito e la sua indipendenza dagli attacchi esterni e interni»¹⁰⁹.

¹⁰⁴ Così M. BENVENUTI, *Il principio del ripudio della guerra*, cit., pp. 60-61.

¹⁰⁵ In tal senso, G. MARAZZITA, “*Guerra vietata, legittima e necessaria*”, cit., p. 69, osserva come «il principio della deterrenza e la necessità della legittima difesa erano ben presenti nei deputati costituenti che, in buona parte, avevano fisicamente partecipato alla resistenza armata contro la dittatura e alla guerra di liberazione dal nazifascismo».

¹⁰⁶ L. CARLASSARE, *Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari*, cit., p. 159.

¹⁰⁷ *Ibidem*. Sul punto, a giudizio di A. APOSTOLI, *L’Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul principio pacifista*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022, Napoli, 2022, pp. 141 ss., p. 143, «i Costituenti non si sono limitati a distinguere la guerra difensiva (lecita) da quella offensiva (illecita) poiché l’interpretazione logico-sistematica (secondo e terzo alinea) consente di ritenere che la regola generale, il ripudio, deve essere interpretata estensivamente mentre l’eccezione, la legittimità, ha un ristretto ambito di applicazione».

¹⁰⁸ G. DE MINICO, *Una pace mai cercata davvero*, cit., p. 66.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

Cosicché, alla luce delle considerazioni sinora svolte e del ricco dibattito emerso in dottrina, emergerebbe una chiara distinzione tra l'esercizio della forza quale fattore "produttivo" di un conflitto bellico e, per converso, l'esercizio della forza in funzione difensiva rispetto ad un'aggressione subita da parte di forze estranee alla dimensione interna dello Stato. In tal senso, come evidenziato da Ferrajoli, la guerra in funzione "aggressiva" «è per sua natura un uso della forza smisurato e incontrollato, diretto all'annientamento dell'avversario e destinato inevitabilmente a colpire anche la popolazione civile»¹¹⁰; per converso, laddove si voglia alludere ad un uso legittimo della forza – in funzione della necessità di difendersi da un pericolo imminente ed attuale, proveniente da forze esterne e che minacci finanche l'esistenza stessa dello Stato – si intende far riferimento ad un esercizio della forza «strettamente necessario per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale»¹¹¹.

Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, la fine della drammatica esperienza della Seconda guerra mondiale ha posto al centro dell'attenzione del dibattito mondiale il tema della garanzia e del mantenimento (in ipotesi teorica, perpetuo) della pace, da intendersi beninteso non quale "assenza di guerra" – interludio tra un conflitto passato ed il successivo – bensì quale condizione a sé stante, capace di indirizzare gli sforzi della Comunità internazionale e limitare, al contempo, la "sfera sovrana" degli Stati – specie a mezzo della Carta delle Nazioni Unite – «espungendo dalle prerogative della sovranità lo *ius ad bellum*, o quanto meno degradandolo»¹¹². Tale approccio, a ben vedere, rappresentò e, tuttora, rappresenta «una scelta politica che ha cambiato la natura del diritto realizzando la fusione fra la tecnica giuridica ed un'istanza etica di valore universale»¹¹³.

Non si tratterebbe, ad attenta analisi, di un "fatto" contingente od episodico, bensì di una originale "mutazione genetica" della postura internazionale nei confronti della guerra – assurta al rango di sciagura umanitaria, eticamente inaccettabile (fatti salvi i casi di belligeranza "difensiva") – e della pace – quale valore morale da difendere e diffondere, nonché quale principio giuridico-relazionale tra gli Stati da pre-

¹¹⁰ L. FERRAJOLI, *La guerra e il futuro del diritto internazionale*, cit., p. 227.

¹¹¹ L. FERRAJOLI, *op. ult. cit.*, p. 228.

¹¹² D. GALLO, *La pace attraverso il diritto*, cit., p. 20.

¹¹³ *Ibidem*.

servare –, al fine di garantire un futuro di progresso, equità e prosperità per l'umanità intera, in *primis* per coloro i quali versino, a cagione di una determinata condizione personale o sociale, in situazioni di specifica delicatezza e richiedenti particolari attenzioni e cura¹¹⁴.

In tal senso, l'approccio sotteso alla redazione della Carta delle Nazioni Unite¹¹⁵ non riposerebbe, come potrebbe apparire *prima facie*, sull'ipotesi di scuola afferente ad un «pacifismo assoluto»¹¹⁶, bensì si innesterebbe ed erigerebbe su di una «logica hobbesiana, volta a monopolizzare e procedimentalizzare l'uso della forza nei rapporti internazionali»¹¹⁷. In tale prospettiva, il diritto internazionale contemporaneo «stabilisce un divieto dell'uso della forza. L'esistenza di tale divieto, consacrato nell'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, costituisce, invero, l'esito finale di un processo di evoluzione da tempo in atto nella coscienza giuridica della comunità internazionale»¹¹⁸.

È indubbio che, in caso di guerra prodottasi a seguito di un'aggressione di un belligerante nei confronti dell'altro, non vi possa essere un contemperamento degli interessi rispetto al “fatto” produttivo del conflitto armato: l'aggressore ha sempre, per ragioni intrinseche al medesimo *status* di “aggressore”, una posizione di “difetto” rispetto all'agredito, a cagione, per l'appunto, della propria condotta illegale. In ragione di tale “differente” collocazione delle due condizioni in discorso, a parere di autorevole dottrina,

¹¹⁴ Una riflessione originale sul punto viene svolta da F. MASCI, *Una guerra nella guerra: le persone con disabilità durante i conflitti bellici*, in *DPCE Online*, n. spec. 1/2024, pp. 333 ss.

¹¹⁵ Vedasi, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto delle Nazioni Unite, il quale afferma perentoriamente, nei confronti degli Stati aderenti, l'obbligo di astensione “nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.

¹¹⁶ Così M. DOGLIANI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., p. 49.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ E. CANNIZZARO, *La guerra ingiusta. Il conflitto in ucraina fra diritto ed etica internazionale*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022, Napoli, 2022, pp. 15 ss., pp. 15-16. Sul punto, si vedano, del pari, le riflessioni di A. LIGUSTRO, *Principio pacifista e uso della forza nel diritto internazionale contemporaneo*, in R. TARCHI, G. BELLOMO ed E. BERTOLINI (a cura di), *Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*, Atti del secondo seminario annuale dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, Pescara, 29-30 giugno 2023, Napoli, 2024, pp. 55 ss.

a differenza del diritto di guerra, il c.d. *ius in bello*, il diritto internazionale sull'uso della forza, lo *ius ad bellum*, è fondato su una profonda asimmetria fra i belligeranti. Esso assegna posizioni giuridiche ben diverse all'aggressore, il quale ha violato il valore più fondamentale dell'ordinamento internazionale, la pace, e all'agredito, al quale conferisce un diritto, sia pur eccezionale, di usare la forza e di richiedere ad altri Stati di farlo a loro volta al fine di evitare la propria *debellatio*¹¹⁹.

Con riferimento al diritto alla "legittima difesa", sancito dall'art. 51 della Carta di San Francisco¹²⁰ – inteso nella sua duplice accezione "individuale" e "collettiva" –, la disposizione «è fondata su un equilibrio duale: quello fra l'esigenza di mettere al bando l'uso della forza e quella, di segno opposto, di consentirla in caso di attacco, da un lato; l'esigenza di consentire allo Stato attaccato di difendersi dall'aggressore e quella di concentrare l'uso della forza in capo ad un ente istituzionale, che agisca obiettivamente e imparzialmente a nome della comunità internazionale, dall'altro»¹²¹.

Sulla legittima difesa collettiva, beninteso, si ritiene necessario rammentare (quantomeno) l'opportunità politica, legale e, finanche, "morale" che tale condizione venga acclarata attraverso un esplicito "riconoscimento" da parte della Comunità internazionale – in specie, le Nazioni Unite, intesa quale organizzazione *super partes* rispetto alle parti in conflitto – piuttosto che attraverso una direttiva promanante da singole alleanze politico-militari di carattere regionale.

In sostanza, l'utilizzo delle armi, asetticamente interpretato alla

¹¹⁹ Cfr. E. CANNIZZARO, *La guerra ingiusta*, cit., p. 22.

¹²⁰ Il quale, come noto, garantisce il "diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale".

¹²¹ E. CANNIZZARO, *La guerra ingiusta*, cit., p. 20. Sul punto, prosegue l'A., attraverso il c.d. "caso Nicaragua" (*Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua – Nicaragua v. United States of America*, 27 giugno 1986), la Corte Internazionale di Giustizia ha posto in evidenza come «il diritto alla legittima difesa collettiva è un diritto proprio dello Stato aggredito, e non degli Stati che gli prestino assistenza (...). L'idea che solo lo Stato aggredito possa legittimare con la propria richiesta l'azione in legittima difesa collettiva elimina la possibilità che uno Stato terzo possa approfittare di una controversia al fine di perseguire propri interessi, e non quelli dello Stato aggredito». Sul punto, si veda, parimenti, N. RONZITTI, *Uso della forza e interventi di umanità*, in N. RONZITTI (a cura di), *NATO, conflitto in Kosovo e Costituzione italiana*, Milano, 2000, pp. 1 ss., spec. pp. 11 ss.

luce di criteri “moralì” quali la giustizia umanitaria e la solidarietà, costituisce una enorme ferita nella comunità, nazionale ed internazionale, da sanare prontamente a mezzo della cessazione delle ostilità. Gli strumenti interpretativi del diritto, tuttavia, rendono evidente la chiara distinzione tra l’utilizzo della forza con finalità di “aggressione” e quello, viceversa, per fini di carattere “difensivo”, miranti ad evitare l’occupazione militare, la conquista, l’annientamento del “nemico”.

5. Tempi moderni: un’evoluzione del concetto di “guerra” costituzionalmente sostenibile?

Il concetto “tradizionale” di “guerra” – sulla base del quale si strutturò anche l’approccio dei Costituenti in fase di redazione del testo costituzionale – si impernia, secondo la ricostruzione offerta da Marazzita, su due elementi “costitutivi”: in primo luogo, quello “oggettivo”, concernente la «mobilitazione generale di ogni risorsa economica, personale, militare e giuridica per lo sforzo bellico; la vittoria della guerra diviene l’interesse prioritario e dominante su ogni altro interesse pubblico (indirizzo politico bellico)»¹²²; in secondo luogo, quello “soggettivo”, ovvero sia l’assunzione quale “obiettivo radicale” della «distruzione dell’avversario o comunque della sua capacità offensiva e di resistenza»¹²³.

Eppure, la complessità che caratterizza il contemporaneo involge anche il piano dell’evoluzione del “concetto” stesso di guerra e dei conflitti tra Stati¹²⁴, stante la condivisibile riflessione di De Vergottini, il quale giustappunto evidenzia come sia progressivamente «cambiato radicalmente nella prassi e nel diritto internazionale il modo di concepire la conflittualità interstatale»¹²⁵, dovendosi assumere a “nuovo” paradigma la circostanza per la quale «il conflitto armato anche nella sua qualificazione estrema offerta dalla guerra è sicuramente *concetto*

¹²² G. MARAZZITA, “Guerra vietata, legittima e necessaria”, cit., p. 72.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ Su tali profili, si rinvia alla ricostruzione, in chiave critica, proposta da A. COLOMBO, *La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale*, Bologna, 2006.

¹²⁵ G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, fasc. 3/2022, pp. 71 ss., p. 73.

dinamico, non statico»¹²⁶. In tal senso, in tesi generale, dovrebbe ritenersi (almeno in parte) «tramontato il carattere unico ed omogeneo della guerra intesa come conflitto interstatale finalizzato alla *debellatio* di un altro stato sostituito nella realtà da una diversificata gamma di conflitti armati»¹²⁷.

L'evoluzione del “senso” e delle “modalità” di estrinsecazione fattuale della guerra – finanche della sua stessa intima “essenza” – non può ritenersi un fenomeno che involga esclusivamente il piano della definizione “strutturale” dell’“amico” e del “nemico”, bensì implica la postura ordinamentale derivante dal “ripudio” (nazionale) o “astensione” (internazionale) della e dalla guerra, attraverso principi etici e regole giuridiche dirette all’inibizione della risoluzione dei conflitti attraverso dell’utilizzo della forza. Essenzialmente, dinanzi ai c.d. “nuovi conflitti”¹²⁸ «non solo il moderno principio giuridico del ripudio della guerra, ma anche i ben più risalenti tentativi – in passato codificati dallo *jus publicum europaeum* – di umanizzare *attraverso il diritto* la guerra sono venuti definitivamente meno»¹²⁹.

Parimenti, da un punto di vista storico-politico, occorre rilevare come l’equilibrio dei “blocchi contrapposti”, prodottosi a seguito del secondo conflitto mondiale e permastato sostanzialmente stabile – sep-

¹²⁶ *Ibidem*. Sul punto, si rinvia parimenti alla riflessione di L. BACCELLI, *Dalla guerra giusta al pacifismo giuridico. E ritorno?*, in *Rivista di Filosofia del diritto*, fasc. 2/2023, pp. 373 ss., p. 388, a giudizio del quale si starebbe progressivamente assistendo ad un «dispiegamento di mezzi tecnologici tali da rendere impropria l’espressione “guerra convenzionale”. La massiccia utilizzazione di *contractor* privati e di milizie paramilitari muta ulteriormente i caratteri della guerra. L’uso generalizzato dei droni stravolge ogni tradizionale “etica” del combattimento e deresponsabilizza: si uccide anche a migliaia di chilometri di distanza, da una postazione confortevole, senza correre alcun rischio, azionando un mouse, mentre si “cancella la possibilità di distinguere chiaramente i combattenti dai non-combattenti”».

¹²⁷ G. DE VERGOTTINI, *Il “ripudio della guerra”, il divieto dell’uso della forza e l’invio delle missioni militari all’estero*, in N. RONZITTI (a cura di), *L’articolo 11 della Costituzione. Baluardo della vocazione internazionale dell’Italia*, Napoli, 2013, pp. 31 ss., p. 32.

¹²⁸ Con precipuo riferimento ai conflitti armati al tempo della globalizzazione, si veda, in particolare, l’analisi di C. GALLI, *La guerra globale*, Roma-Bari, 2002, spec. pp. 43 ss.

¹²⁹ Così C. DE FIORES, «*L’Italia ripudia la guerra?*» *La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale*, Roma, 2002, pp. 63-64. Nel medesimo senso, si veda, in particolare, A. APOSTOLI, *Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra*, cit., spec. pp. 1755 ss.

pur con “scossoni” e momenti di tensione di notevole portata¹³⁰ – abbia garantito un lungo periodo di pace per l’Europa e, dal punto di vista giuridico, amplificato la valorizzazione del principio pacifista, “riducendo” così l’idea della guerra ad un “disvalore”¹³¹, una circostanza nefasta che, progressivamente, si sarebbe proiettata viepiù lontana e sfumata nel tempo.

La dissoluzione dell’Unione Sovietica, evento che pose fine della contrapposizione bipolare tra spazio occidentale e mondo socialista¹³² – lungi dall’aver rappresentato la “famosa” ed “abusata” condizione per la “fine della storia”¹³³ – ha (paradossalmente?) innescato una mi-

¹³⁰ Fra i quali meritano di essere ricordati, quantomeno, la “Guerra di Corea” (1950-1953), la costruzione del “muro di Berlino” (1961), la “crisi dei missili” di Cuba (1962), il colpo di Stato in Cile che rovesciò il governo del Presidente democraticamente eletto Salvador Allende e favorì l’ascesa al potere del generale Augusto Pinochet e l’instaurazione della dittatura (1973), nonché i lunghi conflitti armati occorsi in Vietnam (1955-1975) ed in Afghanistan (1979-1989), i quali coinvolsero, rispettivamente, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica.

¹³¹ È noto alle cronache il grande movimento pacifista di massa che si sviluppò, pressoché a livello globale, a far data dagli anni Sessanta del Novecento, in reazione agli orrori della guerra in Vietnam e contro ogni ipotesi di riarmo delle due “superpotenze”, al fine di promuovere la distensione tra i blocchi ed il disarmo globale. Sulla genesi del movimento pacifista nel XX secolo, si veda, in particolare, R. GIACOMINI, *I partigiani della pace: il movimento pacifista in Italia e nel mondo negli anni della prima guerra fredda*, Milano, 1984. Parimenti, agli inizi degli anni 2000, il movimento pacifista internazionale acquisì un nuovo slancio in reazione alle guerre in Afghanistan ed Iraq ed ai casi di ingiustificata violenza sui civili prodottisi in quei teatri di guerra. Sulle recenti evoluzioni del movimento pacifista, si vedano, quantomeno, R. PERNI, R. VICARETTI, *Non c’è pace. Crisi ed evoluzione del movimento pacifista*, Gallarate, 2020.

¹³² Di sicuro rilievo appare, in tema, la riflessione di G. DE VERGOTTINI, *Guerra e Costituzione*, cit., p. 23, a parere del quale il venir meno della contrapposizione est-ovest e l’affermazione “prepotente” «delle democrazie liberali, i cui principi venivano almeno formalmente estesi a un numero rilevante di stati che avevano avuto in precedenza costituzioni basate sui principi del socialismo sovietico, generava la convinzione di un rapido consolidarsi nell’ordinamento internazionale dei principi liberali tra cui quello della affermazione della pace secondo la tradizionale ispirazione kantiana. (...) In particolare si è dimostrata infondata la tesi della *obsolescenza della guerra*».

¹³³ È ben nota la perentoria (nonché, in parte, riveduta) asserzione dell’economista e politologo statunitense *Francis Fukuyama*, a giudizio del quale, a fronte della crisi profonda del processo di diffusione su scala globale del socialismo reale e della successiva dissoluzione del blocco sovietico, ci si sarebbe trovati dinanzi ad una fase storica (da egli definita come la “fine della storia”), caratterizzata dalla definitiva cesura delle evoluzioni ideologiche del Novecento e dalla permanente affermazione della democrazia liberale e dei suoi principi a livello mondiale. In particolare, al fine di sgomberare il campo da “falsi miti”, erranee interpretazioni e citazioni *à la carte*, si rinvia al veri-

riade di conflitti, siano essi armati – di dimensioni localizzate o, per converso, di ampia rilevanza geografica –, oppure di altra natura, specialmente legati all'utilizzo dei nuovi sistemi di comunicazione digitale – in chiave di “alterazione” della dinamica democratica interna e “offensiva” quanto alla manipolazione dell'opinione pubblica –, i quali sfuggono alla tradizionale configurazione della guerra, portando così ad emersione nuovi paradigmi del conflitto (armato e non): le c.d. “guerre asimmetriche”¹³⁴ e “guerre ibride”¹³⁵.

I conflitti ingeneratisi nel mondo a far data dalla fine della “guerra fredda”¹³⁶ hanno drammaticamente disvelato la fragilità degli equilibri geopolitici globali nel mondo “post-1991”, sottraendo altresì (per scelta propria) agli Stati Uniti – depositari del “mandato” di garantire la sicurezza globale – l'esclusivo compito di “vigilare” sul mondo ed involgendo così la necessità, per buona parte dei *partners* internazio-

terio riferimento testuale, ovvero F. FUKUYAMA, *The End of History?*, in *The National Interest*, 1989, pp. 3 ss., p. 3, ove l'A. affermò che «what we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of postwar history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government». Tuttavia, è bene evidenziare come lo stesso Fukuyama, nella sua opera più celebre, F. FUKUYAMA, *The End of History and the Last Man*, New York, 1992, p. XI, abbia parzialmente “rettificato” la propria asserzione, specificando che «this was not to say that today's stable democracies, like the United States, France, or Switzerland, were not without injustice or serious social problems. But these problems were ones of incomplete implementation of the twin principles of liberty and equality on which modern democracy is founded, rather than of flaws in the principles themselves».

¹³⁴ Sul punto, si vedano, in particolare, E. GRECO, F. PAVONE, *Le guerre del XXI secolo. Guerra, guerra asimmetrica, guerriglia e terrorismo*, Roma, 2006; F. MINI, *Nuove guerre e vecchi trattati*, in *Filosofia politica*, fasc. 2/2011, pp. 187 ss.; M.A. FABIANO, E. GRECO, *Dalla guerra tradizionale alla guerra asimmetrica. Una tipologia sociologica*, Roma, 2012; F. TOMASELLO (a cura di), *Violenza e politica. Dopo il Novecento*, Bologna, 2020.

¹³⁵ R. TARCHI, *Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati. Considerazioni introduttive*, in *DPCE Online*, n. spec. 1/2024, pp. I ss., p. XII, evidenzia come, pur non potendosi dare una definizione univoca di “guerra ibrida”, tale nuova formula bellica si atterrebbe «non come modalità sostitutiva, ma sinergica rispetto al *bellum* classico, il cui obiettivo finale resta quello della sconfitta o, quanto meno, dell'indebolimento di un altro paese considerato nemico». Sul punto, si veda, parimenti, C. STEFANACHI, *Guerra ibrida. Origine, significati ed equivoci di un concetto ambiguo*, in *Storia del pensiero politico*, fasc. 2/2024, pp. 239 ss.

¹³⁶ In particolare, appare di sicuro interesse rimembrare quelli occorsi in Iraq nel 1990 e poi nel 2003, nei Balcani nel 1999, in Afghanistan nel 2001, in Libia nel 2011, infine in Ucraina 2022 e nel Medio Oriente nel 2023.

nali, di impegnarsi direttamente ed attivamente in contesti internazionali caratterizzati dal necessario utilizzo della forza, tanto in funzione difensiva di minoranze in pericolo, quanto con il precipuo intento di “disarcionare” dal “potere” regimi dispotici e autoritari.

In tale prospettiva, appare di sicuro rilievo la riflessione di Civitarese Matteucci, il quale osserva come – strettamente connessa alla crisi del processo di globalizzazione¹³⁷ – sia in atto una “rapida dissoluzione” del “nuovo ordine a guida statunitense”, il quale verserebbe in una crisi afferente «tanto le sue istituzioni quanto i suoi principi legittimanti»¹³⁸. Detta crisi, beninteso, ha involto e continua ad involgere l’ipotesi della regolazione giuridica quale fattore di possibile (auspicabile) “contenimento” della globalizzazione (e dei suoi portati odierani)¹³⁹, nonché (e soprattutto) «l’idea che l’endiadi mercato-democrazia costituisca il valore universale cui l’ordine globale dovrebbe tendere e attorno al quale la libertà e i diritti trovano il loro terreno di coltura»¹⁴⁰.

¹³⁷ Sul senso e sulle origini di tale processo storico, si veda, per tutti, D. ZOLO, *Globalizzazione (voce)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Agg. II, Torino, 2005, pp. 378 ss.

¹³⁸ S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Illegittimità della guerra*, cit., p. 449. Sul punto, rileva altresì l’analisi di M. LUCIANI, *Dal caos all’ordine e ritorno*, in *Rivista di filosofia del diritto*, fasc. 2/2019, pp. 349 ss. Si vedano, parimenti, C. DE FIORES, *L’illusione neolibérale e la costituzione senza custode*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, Rivista online del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino Carlo Bo, *Special Issue, Quo Vadis Europa? Stabilità e crescita nell’ordinamento europeo*, a cura di A. CANTARO, 2015, pp. 203 ss., nonché A. SOMMA, *Diritto e capitalismo. Leggi dello Stato e leggi del mercato nella costruzione della soggettività neoliberale*, in O. GIOLO e M.G. BERNARDINI (a cura di), *Teorie critiche del diritto*, Pisa, 2017, pp. 295 ss.

¹³⁹ In tema, si vedano, in particolare, L. LORELLO, *Ordine giuridico globale e ruolo dello Stato*, in F. VIOLA (a cura di), *Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, Bologna, 2012, pp. 175 ss., nonché R. FERRARA, *La globalizzazione e il diritto pubblico*, in *federalismi.it*, n. 19/2023, pp. 28 ss.

¹⁴⁰ S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Illegittimità della guerra*, cit., p. 449. Sul punto, si vedano, parimenti, le riflessioni di G. GRASSO, *Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione*, Napoli, 2012, spec. pp. 25 ss.; M. MOSCHELLA, *The state comeback? Prospects and limits of market interventionism in a global economy*, in *Stato e mercato*, fasc. 1/2023, pp. 85 ss.; L. SAURINO, *Stato sovrano e crisi della globalizzazione. Rappresentanza politica, poteri privati, crisi dello stato sociale*, in *Nomos*, n. 1/2024, pp. 1 ss.; nonché M. ORLANDO, *Dallo Stato al mercato: il nuovo concetto di guerra oggi. Il ritorno dello Stato*, in R. TARCHI, G. BELLOMO ed E. BERTOLINI (a cura di), *Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*, Atti del secondo seminario annuale dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, Pescara, 29-30 giugno 2023, Napoli, 2024, pp. 377 ss.

Cosicché, la crisi dell'endiadi in discorso – e, più in generale, della relazione, sovente conflittuale, tra “politico” ed “economico”¹⁴¹ – ha prodotto un marcato “riacutizzarsi” delle “volontà di potenza” nazionali – seppur sovente “mascherate” sotto altisonanti e nobili motivazioni ideali –, poiché «a dispetto della presunta crisi della sovranità statale»¹⁴², le entità statuali di maggior “peso” politico, militare ed economico, hanno progressivamente riaffermato «il diritto di tutelare la propria sicurezza a prescindere delle norme restrittive della Carta delle Nazioni Unite e, quindi, al di fuori dell'egida dell'ONU»¹⁴³.

Sul punto, in effetti, Antonio Cassese ha rilevato la centralità costituzionale del principio pacifista anche (e soprattutto) nella prospettiva afferente alla proiezione internazionale della Repubblica, interpretando il disposto costituzionale in discorso come «una direttiva generale di politica estera: esso cioè rivolge agli organi di relazioni internazionali un invito a perseguire attivamente una politica pacifista, conformemente ai principi essenziali sanciti in quella norma»¹⁴⁴. Una direttiva, invero, da intendersi quale autentico “comando” «destinato alle autorità, cui spetta la gestione della politica internazionale e della difesa dello Stato, affinché mantengano un condotta che, in riferimento alle circostanze di fatto, sia conforme agli interessi posti alla base dell'ordinamento»¹⁴⁵.

Interessi in gioco, quelli in discorso, afferenti precipuamente al “bene” ed al “valore” della “pace” ed alla garanzia dell'ordine internazionale che, a ben vedere, non possono trovare garanzia ed accoglimento «attraverso l'uso di strumenti coercitivi – giuridici, economici o militari – almeno finché persista il *trend* che rende ogni giorno più acute entro l'orizzonte internazionale le disparità in potere, in ricchezza e in risorse scientifico-tecnologiche»¹⁴⁶.

¹⁴¹ Su cui si vedano, in particolare, le riflessioni di O. CHESSA, *Sul rapporto tra Stato e capitalismo. Riflessioni a partire da Hobbes, Schmitt e Mortati*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2024, parte I, pp. 1 ss.

¹⁴² S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Illegittimità della guerra*, cit., p. 450.

¹⁴³ *Ibidem*.

¹⁴⁴ A. CASSESE, *Art. 11*, cit., p. 575. Sul punto, R. IBRIDO, *Dalle clausole pacifiste alle clausole di cooperazione societaria: percorsi comparativi e interdisciplinari*, in *DPCE Online*, n. spec. 1/2024, pp. 159 ss., p. 162, osserva come le c.d. “clausole pacifiste” «nel perimetrare le scelte di politica estera degli stati di democrazia pluralista attraverso il ricorso alla fonte costituzionale – ambiscono a svolgere proprio questa funzione di “fattore condizionante”».

¹⁴⁵ L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., pp. 107-108.

¹⁴⁶ D. ZOLO, *I signori della pace*, cit., p. 18.

Conseguenzialmente, con riguardo ai profili legati ai “nuovi” conflitti armati e alle trasformazioni dei paradigmi della guerra, è tornato in auge con forza il dibattito sul ruolo e sulla eventuale partecipazione dell’Italia a “missioni di pace” di natura internazionale, laddove, beninteso, tali missioni comportino, necessariamente, l’utilizzo della forza armata¹⁴⁷.

In tal senso, autorevole dottrina si è interrogata sul senso della norma costituzionale, specie con riguardo ai vincoli per la Repubblica connessi alla partecipazione a consessi internazionali istituiti per garantire il mantenimento della pace. Sul punto, a ben vedere, De Vergottini rinviene nell’art. 11 della Costituzione (e negli intenti dei Costituenti nella fase di redazione della norma) una “duplice determinazione di indirizzo”, ovverosia «divieto della guerra, salvo quella di legittima difesa, ma ad un tempo inserimento dell’Italia nel quadro di organizzazioni internazionali di sicurezza collettiva»¹⁴⁸.

Partendo da un dato noto e condiviso, la linea ermeneutica seguita, tuttavia, diverge nella fase di estrinsecazione fattuale del principio in discorso, specie nel momento in cui si ipotizzano due possibili momenti “derogatori” rispetto all’affermato “ripudio” costituzionale della guerra, ovverosia «l’ipotesi della difesa da aggressioni esterne e l’adeguamento a decisioni degli organi delle Nazioni Unite che implicassero il ricorso all’uso della forza o addirittura la partecipazione a conflitti armati in osservanza dei principi della Carta ONU»¹⁴⁹.

Parimenti, in altra sede ma con il medesimo indirizzo interpretativo, De Vergottini ha inteso ulteriormente rilevare la differente portata “internazionale” del disposto costituzionale *ex art. 11*, rimarcando

¹⁴⁷ A parere di G. DE VERGOTTINI, *Guerra e attuazione della Costituzione*, in P. CARNEVALE (a cura di), *Guerra e Costituzione. Atti del Convegno dell’Università degli Studi “Roma Tre”*, Roma, 12 aprile 2002, Torino, 2004, pp. 55 ss., pp. 57-58, «a partire dall’inizio degli anni novanta del secolo scorso fra i numerosi conflitti localizzabili in aree regionali delimitate si inseriscono conflitti che assumono una dimensione sempre più ampia e che coinvolgono, tramite i meccanismi attivati dalle alleanze, l’Italia. Si tratta di conflitti armati, secondo la terminologia invalsa a livello internazionale, che in realtà coincidono sempre più con il modulo tradizionale della guerra internazionale. (...) Si tratta di conflitti che hanno posto in evidenza come sia stato superato il regime della messa al bando della guerra, legittimandosi il ricorso dello *ius ad bellum* con evidente abbandono della convinzione della assolutezza di principi che sembravano consolidati nel diritto internazionale e di riflesso in quello costituzionale».

¹⁴⁸ G. DE VERGOTTINI, *Il “ripudio della guerra”*, cit., p. 35.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

come la legittimità della “conflittualità armata” non possa essere negata in radice «qualora si inserisca nel dovere di difesa inteso ad assicurare la *sicurezza della comunità e delle istituzioni statali*»¹⁵⁰, involgente, in particolare, “nuove forme” di azione cooperativa multilaterale “per la pace”, specie a mezzo dell’utilizzo di gruppi armati “regolari” che siano in grado di “interporsi” tra due contendenti che si fronteggino mediante l’utilizzo delle armi¹⁵¹.

Sulla scorta di tali argomentazioni, prosegue De Vergottini, non potrebbe validamente sostenersi come il concetto (per quanto, necessariamente, “generico”) di “guerra” – il quale funse da “parametro” di riferimento nell’esperienza personale ed istituzionale dei Costituenti – non possa essere concretamente ridefinito, specie a fronte della medesima “evoluzione” che i conflitti bellici hanno vissuto a far data dalla Seconda guerra mondiale sino ai giorni nostri¹⁵². Cosicché, stante anche la natura “evolutiva” del concetto e delle modalità attraverso le quali la guerra dispiega i propri funerei effetti, dovrebbe ritenersi – seguendo detta impostazione – che «operazioni militari finalizzate ad

¹⁵⁰ Cfr. G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, cit., p. 77.

¹⁵¹ Il riferimento va, in particolare, ad espressioni di cooperazione militare, per mano della Comunità internazionale, variamente denominate, quali, ad esempio, le operazioni di “intervento umanitario”, *peace keeping*, *peace building*, *peace enforcing*. Sul punto, tuttavia, rileva l’opinione di M. FIORILLO, *Guerra e diritto*, cit., p. 123, a parere del quale la circostanza per cui «non si parli di guerra, ma di ‘operazioni di polizia internazionale’, di ‘interventi umanitari’, di ‘azioni di contrasto al terrorismo’, di *peace enforcing* ecc., spesso avviene con argomentazioni ai limiti dell’esilarante, del tipo che questo genere di missioni non hanno come obiettivo la distruzione dell’avversario, ma il cessate il fuoco e il ristabilimento della pace, come se la finalità del ripristino della tregua non possa comportare esattamente l’annientamento di chi vi si oppone». Parimenti, a giudizio di D. ZOLO, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Torino, 2000, p. 43, «la qualificazione della guerra come ‘intervento umanitario’ è un tipico strumento di autolegittimazione della guerra da parte di chi la sta conducendo. Come tale è parte della guerra stessa: è, in senso stretto, uno strumento di strategia militare diretto ad ottenere la vittoria sul nemico (...) Niente più della guerra, a causa dei suoi costi umani e dei suoi altissimi rischi, richiede dunque una giustificazione ideale e una mobilitazione emotiva di massa: la motivazione umanitaria è uno strumento di questa necessaria acquisizione di consenso a favore della ‘propria’ guerra, quali che siano le sue ragioni e i suoi obiettivi».

¹⁵² G. DE VERGOTTINI, *Il “ripudio della guerra”*, cit., p. 40, evidenzia come «il concetto costituzionale di guerra non si cristallizza quindi necessariamente al momento iniziale delle determinazioni dei padri Costituenti ma subisce adeguamenti seguendo l’evolversi dei rapporti politici e giuridici dei soggetti operanti nella comunità internazionale».

obiettivi specifici, come la liberazione di ostaggi, la cattura di soggetti ricercati o l'assistenza umanitaria»¹⁵³ non possano essere ricomprese nella tradizionale categorizzazione della guerra e, dunque, non ricadano nel divieto di cui all'art. 11 della Costituzione italiana.

Con l'intento di "disarticolare" la tesi che vedrebbe nel "ripudio" costituzionale della guerra un limite invalicabile nei confronti di qualsivoglia "intervento" che involga l'utilizzo della forza militare, De Vergottini rileva il carattere "non assoluto" del ripudio repubblicano della guerra, in quanto il "semplice ripudio" dovrebbe essere inteso, in effetti, quale «concetto ideologicamente forte ma giuridicamente del tutto vago e indeterminato»¹⁵⁴; inoltre, laddove l'intento dei Costituenti fosse stato diretto all'inibizione di qualsivoglia utilizzo della forza (ad eccezione, beninteso, della difesa del suolo patrio), anche nel caso in cui detto utilizzo fosse teso alla "pacificazione" tra i belligeranti, sarebbe stato più opportuno introdurre in Costituzione l'istituto della "neutralità permanente"¹⁵⁵, «tradizionalmente impiegato per descrivere la sottrazione definitiva di uno stato alla guerra nel caso in cui ne venisse assunta in sede costituzionale la decisione»¹⁵⁶, poiché, in

¹⁵³ G. MARAZZITA, "Guerra vietata, legittima e necessaria", cit., p. 73.

¹⁵⁴ G. DE VERGOTTINI, *Il "ripudio della guerra"*, cit., p. 36.

¹⁵⁵ Su cui, in particolare, M. CAVINO, M. MALVICINI, *Le guerre dell'Italia repubblicana*, Bologna, 2023, spec. pp. 22 ss.

¹⁵⁶ G. DE VERGOTTINI, *op.ult.cit.*, p. 37. Sul punto, a parere di M.G. PUTATURO DONATI, *Il ripudio della guerra*, cit., p. 327, il principio pacifista «va interpretato non in termini assoluti o come aspirazione ad uno *status* di neutralità, bensì come esclusione della guerra di aggressione e di quella volta alla soddisfazione di interessi nazionali nonché come necessità di promuovere attivamente e di muoversi in piena coerenza con organizzazioni internazionali che perseguano tale principio, anche condividendo a tale scopo quote significative del potere sovrano, non più esauribile integralmente nel solo Stato nazione». Parimenti, su tale profilo converge l'impostazione teorica proposta da D. CABRAS, *Il "ripudio della guerra" e l'evoluzione del diritto internazionale*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 2/2006, pp. 297 ss., p. 315, a parere del quale il «rifiuto categorico della guerra va letto alla luce dell'apertura del nostro ordinamento alle istanze di cooperazione in ambito internazionale al fine di perseguire obiettivi di pace e di giustizia (si pensi ai diritti umani), anche mediante l'uso della forza. Il principio del "ripudio della guerra" non può pertanto essere ritenuto un impedimento al ricorso all'uso della forza in conformità ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite. Ritenere che il ricorso alla violenza bellica sia costituzionalmente precluso in quanto tale, a prescindere dai contesti e dalle motivazioni e senza tener conto del dinamismo dell'ordinamento internazionale, rischia di confinare l'Italia in uno stato di neutralità che contrasta con l'aspirazione a concorrere alla realizzazione di un ordinamento internazionale pacifico e giusto espressa dalla seconda parte dell'art. 11».

effetti, l'ipotesi della "neutralizzazione permanente" si sarebbe atteggiata quale «concetto ben più rigoroso e garantista del ripudio, definibile giuridicamente e sicuramente rilevante per il diritto costituzionale ed internazionale»¹⁵⁷.

Tuttavia, a fronte della summenzionata evoluzione temporale, "tecnologica" e finanche "tattica" del concetto di "guerra" e di "conflitto armato"¹⁵⁸, ipotizzare una interpretazione innovativa del dettato costituzionale secondo la quale «il ripudio dell'articolo 11 tocchi solo la guerra in senso stretto e non precluda la partecipazione agli altri conflitti armati»¹⁵⁹ correrebbe il rischio di «presentare ipotesi valutative della partecipazione ai conflitti che andrebbero contro la volontà ultima dei Costituenti»¹⁶⁰, dovendosi dunque, seguendo tale linea interpretativa, accedere all'ipotesi per cui «*resta fermo il divieto di uso della forza armata a fini aggressivi e per risolvere controversie mentre la gamma dei possibili conflitti coinvolgenti l'Italia deve rientrare in ipotesi che consentano il rispetto dei vincoli dell'ordinamento delle NU*»¹⁶¹.

In sostanza, l'interpretazione in discorso intende veicolare l'ipotesi per la quale l'*original intent* dei Costituenti non si sarebbe direzionato nel senso di escludere «tassativamente il paese dalla conflittualità attraverso una sua *neutralizzazione*»¹⁶², poiché – tornando a riflettere sull'eventuale (mancato) *status* internazionale di neutralità del Paese – solo il ricorso a detta posizione politico-internazionale «tramite un trattato o unilateralmente deciso per affermazione costituzionale avrebbe potuto escludere in radice l'ipotesi della partecipazione italiana a una guerra internazionale»¹⁶³, fatti salvi, naturalmente, i casi di

¹⁵⁷ G. DE VERGOTTINI, *Il "ripudio della guerra"*, cit., p. 37.

¹⁵⁸ Cfr., in tal senso, G. DE VERGOTTINI, *Guerra e Costituzione*, cit., spec. pp. 71 ss. Sul punto, L. BONANATE, *Art. 11*, cit., p. 87, evidenzia come, in effetti, non sia mutata, nel corso del tempo, la "natura" della guerra, «che essa si svolga tra eserciti in forma, tra gruppi di guerriglieri, terroristi, bande», poiché lo sviluppo fattuale del conflitto «non modifica in nulla la dimensione "oggettiva" di una violenza intesa a uccidere per ottenere la vittoria». Ciò che è in realtà mutato afferisce, in particolare, al «giudizio delle parti in combattimento e sulle parti in combattimento».

¹⁵⁹ G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, cit., p. 80.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ G. DE VERGOTTINI, *op. ult. cit.*, p. 81 (corsivo dell'A.).

¹⁶² G. DE VERGOTTINI, *Guerra e Costituzione*, cit., p. 39.

¹⁶³ *Ibidem*.

«eventuale aggressione subita cui legittimamente resistere secondo un pacifico principio di diritto internazionale»¹⁶⁴.

Ebbene, l'interpretazione dell'art. 11 della Costituzione in discorso condurrebbe a considerare l'uso della forza quale modalità d'azione finalizzata «all'esclusivo ristabilimento della pace, senza che possa tradursi in strumento di risoluzione della controversia»¹⁶⁵, non potendosi, così, ritenere precluso «in linea di principio, ogni uso della forza in funzione difensiva, non soltanto propria, ma anche in soccorso di uno Stato aggredito»¹⁶⁶.

Nondimeno, ancorché l'interpretazione del dettato costituzionale di cui si discorre non difetti di pregevolezza e, parimenti, tenda a riflettere una "naturale" evoluzione delle modalità di esercizio dell'uso della forza nel quadro internazionale, emergono nel dibattito accademico profondi interrogativi sul ruolo e sull'interpretazione "evolutiva" del disposto costituzionale *ex* art. 11, laddove attenta dottrina ha posto in luce la "tendenza" ad una «progressiva rimozione del principio pacifista anche da parte di talune componenti della cultura giuridica»¹⁶⁷, sovente a mezzo di un «approccio manipolativo da esse perseguito con l'obiettivo di "convertire" l'art. 11 alle ragioni della guerra»¹⁶⁸. Una tendenza interpretativa potenzialmente foriera di conseguenze strutturali sull'ordinamento costituzionale, posto che, riprendendo la riflessione di De Fiores, si verserebbe in presenza della «caduta di prescrittività non di una singola norma, ma di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale nella sua intrinseca essenza»¹⁶⁹.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ A. LO CALZO, *Il principio pacifista*, cit., p. 189.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ C. DE FIORES, *Il principio costituzionale pacifista*, cit., p. 32. Un'insidia, quella in discorso, avvertita anche da A. APOSTOLI, *Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra*, cit., pp. 1774-1775, a giudizio della quale continuare a considerare l'art. 11 quale baluardo inderogabile del pacifismo repubblicano garantirebbe al disposto costituzionale in discorso «la forza per resistere a qualsiasi tentativo di attenuazione ad opera di interpretazioni che possano in qualche modo ridurne il contenuto precettivo».

¹⁶⁸ C. DE FIORES, *Il principio costituzionale pacifista*, cit., p. 32. Il riferimento dell'A. va, in particolare, all'interpretazione "duale" delle disposizioni contenute nell'art. 11 della Costituzione contenuta nel saggio di G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, cit., spec. pp. 74 ss., p. 76.

¹⁶⁹ Così C. DE FIORES, *Il principio costituzionale pacifista*, cit., p. 33. Analogamente, in tema di "caduta" della "prescrittività" e della "effettività" delle disposizioni costituzionali – specie al tempo delle grandi trasformazioni imposte dalla globaliz-

D'altro canto, seguendo la linea esegetica proposta da Algostino, è necessario porre in evidenza un dato strutturale, strettamente legato al contenuto essenziale dell'art. 11 ed al principio "pacifista" ivi enunciato, laddove si addivenga ad una interpretazione per la quale il pacifismo¹⁷⁰ ed il "ripudio della guerra" costituiscano «un contro-limite a fronte di qualsivoglia consuetudine internazionale e obbligo internazionale volti ad estendere l'ambito della legittima difesa (rispetto all'attacco armato ad un territorio), vuoi introducendo l'ossimoro della guerra umanitaria vuoi l'aggressione mascherata della guerra preventiva vuoi ricorrendo ad una interpretazione "estensiva" della *Responsibility to Protect*»¹⁷¹.

Seguendo il percorso sinora delineato, appare altresì di sicuro rilievo la riflessione di Azzariti, a giudizio del quale non si potrebbe dar luogo ad "equivoci" quanto all'interpretazione sottesa all'approccio della Costituzione sull'utilizzo della forza, in quanto il "ripudio" della guerra, solennemente affermato nella Carta, varrebbe "in ogni caso" e, parimenti, le limitazioni della sovranità atte a garantire la pace sarebbero «espressamente finalizzate ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni e a promuovere le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Limitazioni per conseguire la pace, dunque, non per partecipare alle guerre, né proprie né altrui»¹⁷².

zazione e dal processo di integrazione europeo – si rinvia, per tutti, all'elaborazione di F. BILANCIA, *Il principio democratico e l'uguaglianza. 1948-2018. L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, in M. DELLA MORTE, F.R. DE MARTINO e L. RONCHETTI (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Bologna, 2020, pp. 13 ss. Una riflessione densa e prospetticamente feconda, di cui si rinvergono le fondamenta già in F. BILANCIA, *La crisi dell'ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo*, Padova, 2000, spec. pp. 283 ss.

¹⁷⁰ Sulle varie declinazioni insite nelle differenti "dottrine pacifiste", si veda, per tutti, N. BOBBIO, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., spec. pp. 119 ss., nonché ID., *Lezioni sulla guerra e sulla pace*, cit., spec. pp. 154 ss.

¹⁷¹ Così A. ALGOSTINO, *Pacifismo e movimenti*, cit., p. 76. *Contra* detta impostazione, si veda, in particolare, A. LO CALZO, *Il principio pacifista*, cit., p. 190, a parere del quale «sorge il dubbio che una lettura in termini assoluti del ripudio sia sufficiente a incidere sulla guerra come fenomeno. Calato nella realtà delle dinamiche internazionali: il ripudio della guerra non potrebbe spingersi fino alla indifferenza nei casi di aggressione; andrebbe, quindi, letto alla luce dei rapporti reali tra Stati e alle dinamiche delle relazioni; l'opzione di una guerra meramente difensiva, come soluzione praticabile in concreto, non sempre è realistica».

¹⁷² G. AZZARITI, *La pace attraverso il diritto*, cit., p. 8. Parimenti, a giudizio dell'A., «non possono essere condivisi i vari tentativi – che pure si susseguono, a volte

Essenzialmente, la “tensione” costituzionale verso la pace, intesa nel duplice profilo della “assenza” del conflitto e, parimenti, della sua “risoluzione”, celere e giusta, induce a condividere l’approccio seguito da autorevole dottrina in merito alla “apertura” nei confronti di un ordinamento nazionale che garantisca pace tra le nazioni. In tal senso, infatti,

l’apertura sovranazionale e sovrastatale della nostra Costituzione e delle dottrine costituzionalistiche democratiche è tutta e solo nel senso della costruzione di un ‘ordine’ internazionale: un ipotetico regresso dell’ordinamento internazionale verso forme di pura e semplice legittimazione della forza (la concezione e la prassi tradizionale della guerra) condurrebbe ad una insanabile contraddizione con l’“anima” della Costituzione e con i principi del costituzionalismo¹⁷³.

In particolare, una interpretazione “dinamica” dell’art. 11, seppur autorevolmente sostenuta, tesa ad una rivisitazione del disposto costituzionale – in special modo, “separando” la prima proposizione dal restante disposto costituzionale –, anche in funzione “evolutiva” rispetto al dato fattuale, che voglia così ampliare il “perimetro” di intervento della Repubblica in teatri di guerra non meramente difensivi, si atteggerebbe quale pericolosa torsione del contenuto essenziale della norma costituzionale. Su tale profilo, a parere di Benvenuti, una interpretazione “derogatoria” della norma, attraverso la “seconda (e la terza) proposizione” dell’art. 11 Cost., «condurrebbe ad un’indebita riscrittura dell’art. 11 Cost., in maniera del tutto capovolta rispetto a ciò che effettivamente è e allo smarrimento dello stesso *ubi consistam* di tale disposizione costituzionale»¹⁷⁴.

promossi da duttili studiosi – indirizzati a disarticolare l’unitaria (anche dal punto di vista sintattico) disposizione costituzionale separando il “ripudio” dalle “limitazioni di sovranità”, e fornendo a quest’ultime una forza precettiva assoluta del tutto sganciata dalle inequivocabili ed esplicite finalità di pace e giustizia tra le Nazioni». In tal senso, laddove si addivenisse alle interpretazioni in discorso, si correrebbe il rischio di «piegare il principio pacifista, così come inscritto nel nostro ordinamento costituzionale, ad altre logiche, relativizzandone il senso ed il valore, finendo per subordinarlo alle strategie di potenza ovvero alle politiche non sempre puramente difensive delle alleanze militari cui siamo legati. Obblighi internazionali cui siamo vincolati, ma solo fin tanto che non si infrangano i principi supremi, tra cui rientra certamente il principio non trattabile del ripudio della guerra».

¹⁷³ Così V. ONIDA, *Guerra, diritto, costituzione*, cit., p. 959.

¹⁷⁴ M. BENVENUTI, *Il principio del ripudio della guerra*, cit., p. 118.

In sostanza, la natura di “superprincipio costituzionale” del “ri-pudio” della guerra non appare “derogabile” o “subordinabile” alle implicazioni sottese alle “limitazioni” di sovranità consistenti nella partecipazione ad organizzazioni internazionali tese alla garanzia della pace, né, parimenti, ad una “evoluzione” delle forme della guerra che comporti un “nuovo” impegno da parte della Repubblica. Le limitazioni in discorso e la connessa partecipazione alle organizzazioni internazionali, in effetti, integrano «i principi di diritto interno stabiliti dalla Costituzione, autorizzando a sottoscrivere limitazioni della sovranità e dunque ad affiancare in un cammino complesso verso la pace vincoli di diritto interno e vincoli di diritto internazionale»¹⁷⁵; cossiché, l’assunzione di tali obblighi internazionali «non annulla e per contro lascia sussistere i vincoli interni»¹⁷⁶.

6. Il sostegno a Paesi belligeranti, tra forniture militari e sanzioni: un momento di tensione costituzionale

La partecipazione dell’Italia a missioni internazionali involgenti l’utilizzo della forza armata è un tema che ha ricavato nuova linfa a far data dalla dissoluzione del blocco orientale, laddove, come evidenziato *supra*, il proliferare di conflitti armati ad ogni latitudine del globo ha comportato l’attivazione dei meccanismi di protezione internazionale che hanno coinvolto anche l’Italia.

Nella prassi internazionale dell’ultimo trentennio, invero, si sono affermati atteggiamenti piuttosto “aperti” nei confronti di interventi attivi in territori “altri”, laddove, ad attenta analisi, «l’ordine internazionale è giunto a considerare legittimi – se non addirittura necessari – interventi armati al di fuori dei confini territoriali dei diversi Paesi interessati, marcando indelebilmente il percorso alla “guerra giusta”»¹⁷⁷. Parimenti, l’ipotesi di assistenza militare a nazioni o comunità che versino in una condizione di “soggezione” rispetto ad una aggressione bellica proveniente dall’esterno richiederebbe l’esistenza (quantomeno) di due condizioni necessarie, ovverosia «che l’aggressione sia in

¹⁷⁵ U. ALLEGRETTI, *Stato di diritto e divisione dei poteri*, cit., p. 112.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ A. APOSTOLI, *L’Italia è una Repubblica democratica*, cit., p. 144.

atto»¹⁷⁸ e che, in secondo luogo, «l'intervento della comunità internazionale sia solo in difesa, non in attacco»¹⁷⁹.

In tale prospettiva, richiamando la riflessione di Rescigno, appare necessario – al fine di evitare una violazione del principio costituzionale del “ripudio” della guerra – che il sostegno economico e/o militare sia diretto ad un Paese aggredito, versante, dunque, in una condizione di obiettiva “soggezione” rispetto ad un’aggressione militare proveniente dall’esterno, in quanto «anche un sostegno politico od economico o di altro genere ad una guerra non difensiva fatta da altri Stati nei confronti di Stati è incostituzionale; sicuramente lo è la partecipazione italiana diretta, con armi ed armati, ad una guerra che non ha alcun carattere difensivo»¹⁸⁰.

Sul punto, parte della dottrina ha posto in luce il “pericolo” insito in un “ampliamento” dell’area della “legittima difesa”, in funzione sostanzialmente “interventista” e senza che ciò possa essere considerato in contrasto con il dettato costituzionale. Un “ampliamento”, in sostanza, strumentale al progressivo “allargamento” degli spazi di possibile “deroga” rispetto al “ripudio” della guerra, specie laddove si intenda prendere a paradigma una certa prassi “derogatoria”, produttiva quindi di un’alterazione del senso stesso delle disposizioni costituzionali in tema di guerra¹⁸¹. In effetti, tale “ampliamento” del perimetro della “legittima difesa” risulterebbe inibito «alla luce dell’ordinamento interno (che in nessuno dei suoi rami ammette la difesa contro minacce che non siano caratterizzate dalla loro imminenza)»¹⁸² e dalla «Carta

¹⁷⁸ G. DE MINICO, *Una pace mai cercata davvero*, cit., p. 67.

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ Così G.U. RESCIGNO, *Riflessioni di un giurista sulla guerra e sulla pace*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 2/1999, pp. 376 ss., p. 377.

¹⁸¹ Di “decostituzionalizzazione” delle procedure inerenti all’emergenza bellica discorreva, già 25 anni orsono, G. MOTZO, *Costituzione e guerra giusta alla periferia dell’impero*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 2/1999, pp. 373 ss., p. 376, a giudizio del quale, guardando all’esperienza concreta dei conflitti di fine secolo (XX), si sarebbe dovuto prendere atto della circostanza per la quale «le chiavi instaurative dei regimi di emergenza bellica si identificano ormai con la decretazione di urgenza attinente alla copertura dei costi delle operazioni militari, spesso già intraprese, e le ratifiche dell’operato governativo mediante deliberazioni di testo conformi delle due Assemblee parlamentari (prassi Kuwait a seguire) o le conversioni in legge a mo’ di convalida (prassi attuale e sopravveniente) costringono a prendere atto dell’abbandono di ogni regola formale a seguito di decostituzionalizzazioni ricorrenti almeno degli artt. 10 e 11, 78 ed 87 della Costituzione».

¹⁸² U. ALLEGRETTI, *Stato di diritto e divisione dei poteri*, cit., p. 117.

dell'Onu che contiene una norma restrittiva come l'art. 51, il quale si riferisce all'attacco in atto»¹⁸³.

Analogamente, l'uso della forza, ai fini del ristabilimento delle condizioni necessarie affinché cessi lo stato di “conflitto” e venga “ripristinato” il diritto quale mezzo di regolazione pacifica delle contese

non tende ad annientare uno Stato e tanto meno un popolo; si oppone ad apparati dello Stato contro cui si interviene, non alla collettività delle persone che quello Stato rappresenta e organizza; può tendere ad abbattere o indebolire o condizionare un apparato di potere, ma non, di per sé, a infliggere sofferenze ad una popolazione; è vincolato, nell'uso dei mezzi coercitivi, ad un criterio di proporzione e di adeguatezza all'obiettivo così definito¹⁸⁴.

Venendo più propriamente al tema che ha impegnato (e continua ad impegnare) maggiormente gli studiosi nell'ultimo biennio¹⁸⁵ – ovvero il conflitto bellico tra l'Ucraina e la Federazione Russa – può affermarsi come siano plurimi i profili che interrogano la dottrina sull'impegno della Repubblica in tale scenario, specie con riferimento ai “limiti” imposti dall'art. 11 della Costituzione. Come noto, il 24 febbraio 2022 l'Ucraina (Stato formalmente sovrano) ha sofferto l'invasione di parte del proprio territorio nazionale da parte delle forze militari della Federazione Russa¹⁸⁶, la quale, a far data da quel momen-

¹⁸³ *Ibidem.*

¹⁸⁴ V. ONIDA, *Guerra, diritto, costituzione*, cit., p. 961.

¹⁸⁵ Al pari, ad onore del vero, delle tre “grandi riforme” che la maggioranza parlamentare e di Governo sta, attualmente, implementando, relative, come noto, *a*) alla riforma tesa all'introduzione del c.d. “premierato”; *b*) all'attuazione, attraverso la c.d. “Legge Calderoli” (legge n. 86/2024), del disposto costituzionale *ex art.* 116, comma 3, della Costituzione (c.d. “autonomia differenziata), nonostante la nota “menomazione” occorsa per il tramite dalla “corposa” – tanto per dimensioni, quanto per profondità d'analisi – sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024; *e*, in ultimo, *c*) alla riforma del CSM e della “separazione delle carriere”.

¹⁸⁶ Definita dalle autorità russe una “operazione militare speciale”, finalizzata alla “liberazione” della Regione del Donbass, la quale, sin dall'anno 2014, vive un periodo di profonda instabilità, caratterizzato da scontri armati tra le forze “rivoluzionarie” e quelle governative ucraine, nonché da vari tentativi di “distacco” della Regione medesima, formalmente ai fini del raggiungimento dell'indipendenza dall'Ucraina, sotto l'egida della Federazione Russa. Sul punto, a giudizio di M. VOLPI, *La guerra in Ucraina e il costituzionalismo democratico*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, *Atti del Seminario di Roma*

to, ha stabilmente occupato, seppur con alterne vicende, i territori più orientali dello Stato ucraino.

La “reazione” internazionale e, parimenti, italiana non ha tardato ad arrivare, in ispecie attraverso il decreto-legge n. 14/2022¹⁸⁷, attraverso il quale, in prima istanza, venne autorizzata la “cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari *non letali* di protezione alle autorità governative dell’Ucraina” (art. 2)¹⁸⁸, nonché, al seguente art. 2 *bis*, la “cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina” (scomparendo, si badi, la formulazione “non letali”), derogando alle disposizioni contenute nella legge n. 185/1990¹⁸⁹, che disciplina organicamente la “esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, nonché al decreto legislativo n. 66/2010, disciplinante il “Codice dell’ordinamento miliare”. A mezzo di tale atto normativo venne, altresì, disposto il potenziamento dei dispositivi di sorveglianza NATO, della sicurezza degli uffici diplomatici italiani e dell’unità di crisi del Ministero degli Affari esteri. Disposizioni, quelle in parola, sostanzialmente confermate dal successivo decreto-legge n. 16/2022¹⁹⁰ e, parimenti, prorogate annualmente (quantomeno) sino al 31 dicembre 2025¹⁹¹.

del 1° aprile 2022, Napoli, 2022, pp. 323 ss., pp. 323-324, pur non volendo in alcun modo oscurare le responsabilità della Federazione Russa né, tantomeno, giustificare l’invasione dell’Ucraina, appare necessario rinvenire, tra le possibili chiavi di lettura dell’invasione russa del suolo ucraino, la «responsabilità degli Stati Uniti e della Nato nel perseguimento di una strategia di accerchiamento militare della Russia», nonché, in misura ancor più cogente, la mancanza di garanzie, nel quadro statale ucraino, circa le «istanze autonomistiche interne al paese, situazione che ha determinato nel Donbass una prolungata guerra interna non dichiarata, che tra il 2014 e il febbraio 2022 ha causato più di 14.000 morti e più di 20.000 feriti».

¹⁸⁷ Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

¹⁸⁸ Corsivo aggiunto.

¹⁸⁹ Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.

¹⁹⁰ Decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, integralmente abrogato dall’art. 1, secondo comma, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, di conversione del decreto-legge n. 14/2022.

¹⁹¹ Da ultimo, attraverso l’art.1, co. 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante “Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina” (in fase di conversione).

Parallelamente, la Repubblica, di concerto con gli Stati membri dell'Unione europea nel quadro degli accordi maturati in seno al Consiglio, nonché con parte della Comunità internazionale, ha intrapreso una serie di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, in particolare di natura economica, commerciale e finanziaria, meglio note come “sanzioni”, con l'obiettivo di ridurre la capacità offensiva dell'aggressore e addivenire alla cessazione delle ostilità (su cui si tornerà diffusamente nel prosieguo)¹⁹².

Orbene, come agevolmente intuibile, il punto nodale della questione interseca il ruolo della Repubblica nel conflitto russo-ucraino, specie con riferimento, da un lato, alla compatibilità delle misure intraprese nei confronti dei due belligeranti – talune di appoggio, talaltre di contrasto – con il dettato costituzionale, nonché, dall'altro lato, con riguardo alla fase procedimentale che ha condotto all'adozione delle misure in discorso¹⁹³. Un dibattito, sebbene ampiamente condiviso e sviluppato in ogni sede – politica e, al contempo, accademica – che, si ritiene, meriti un ulteriore momento di riflessione, a tre anni dall'inizio delle ostilità. Una distanza temporale che, forse, potrebbe consentire un'analisi scevra da taluni condizionamenti insistenti nelle immediatezze dell'aggressione¹⁹⁴.

Con specifico segno, in prima battuta, al tema della fornitura, da parte della Repubblica, di materiale bellico all'Ucraina, la maggioranza dei commentatori si è espressa nel senso di non ravvisarne alcun contrasto rispetto al dettato costituzionale *ex art. 11*, sulla scorta di varie

¹⁹² La cronologia degli atti normativi dell'Unione, tesi all'irrogazione di “misure restrittive” nei confronti della Federazione Russa, è rinvenibile sul portale [EUR-Lex](#).

¹⁹³ Sul punto, si vedano, per tutti, M. BENVENUTI, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina*, cit., spec. pp. 35 ss.; A. CIERVO, *Critica delle armi. L'articolo 11 della Costituzione, la Legge n. 185/1990 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, *Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022*, Napoli, 2022, pp. 195 ss., spec. pp. 199 ss.; nonché, da ultimo, A. MAZZOLA, *Il ripudio alla guerra sospeso tra crisi della democrazia interna e mutamento delle regole internazionali*, in *DPCE Online*, n. spec. 1/2024, pp. 197 ss.

¹⁹⁴ Nel febbraio 2022 e per tutti i mesi successivi di quell'anno l'ondata collettiva di sdegno per la proditoria aggressione militare e di solidarietà nei riguardi del popolo ucraino fu grande e trasversale, tanto nel Paese quanto all'estero, sino a spingersi, ad onore del vero, a misure grottesche di *damnatio memoriae*, tra le quali – in senso censorio ed in sostegno morale alla popolazione aggredita – si annoverano la proibizione di rappresentare opere letterarie, teatrali o liriche di origine russa o redatte in lingua russa.

argomentazioni dal carattere giuridico-politico, tra cui le più rilevanti sono parse essere: *a)* la disparità di forze militari in campo; *b)* la circostanza per la quale uno dei due contendenti abbia aggredito, invaso ed occupato illegalmente parti del territorio nazionale dell'altro; *c)* il “deficit democratico”, per usare un eufemismo, imputato alla potenza che ha dato formalmente il via alle ostilità¹⁹⁵.

In sostanza, sottolinea parte della dottrina, «nell'ipotesi di fornitura di armi in favore di un Paese invaso siamo sicuramente al di fuori delle azioni militari vietate dalla disposizione»¹⁹⁶ ex art. 11 della Costituzione, in quanto tale pratica sarebbe “legittimata” «dall'art. 51 della Carta delle Nazioni unite che etero-integra la norma costituzionale»¹⁹⁷. Tale legittimazione rinverrebbe le proprie fondamenta, invero, nella tesi per la quale l'impegno della Repubblica nella fornitura delle armi si atterrebbe quale «supporto difensivo ad un Paese aggredito»¹⁹⁸ che, ad ogni buon conto, «lungi dal costituire uno strumento di risoluzione di una “controversia internazionale”, si risolve in uno strumento di difesa della libertà di un popolo»¹⁹⁹.

Tuttavia, altra parte della dottrina – alle cui argomentazioni si ritiene di aderire – diverge risolutamente dall'interpretazione in discorso, osservando come, a ben vedere, il senso profondo del “ripudio della guerra”, così come incastonato nella Costituzione, «non possa che essere interpretato nel senso che qualsiasi sostegno politico, economico, militare – compresi, dunque, l'invio di armi e di strumenti di guerra, a prescindere dalla “qualifica” del Paese che si aiuta (aggressore o aggredito) – che l'Italia assicuri a uno Stato belligerante si ponga in contrasto con la Costituzione del '48»²⁰⁰, ponendosi tale “intervento attivo” della Repubblica «oltre la legalità costituzionale»²⁰¹.

¹⁹⁵ Una lettura, in chiave problematica, della genesi e delle ragioni del conflitto in Ucraina viene offerta da I. MASSA PINTO, *La solidarietà conflittuale come dovere di comprendere le ragioni dell'altro, anche nella guerra Nato-Russia in Ucraina*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022, Napoli, 2022, pp. 257 ss.

¹⁹⁶ M.G. PUTATURO DONATI, *Il ripudio della guerra*, cit., p. 333.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ *Ibidem*. Nel medesimo senso, C. EQUIZI, *Questioni e dinamiche costituzionali sui conflitti armati*, in *DPCE Online*, n. spec. 1/2024, pp. 121 ss.

²⁰⁰ A. APOSTOLI, *L'Italia è una Repubblica democratica*, cit., p. 148.

²⁰¹ *Ibidem*. L'A., del pari, evidenzia come sia «quantomeno dubbio che il sostegno armato – seppur indiretto – sia una politica idonea a evitare l'aggravamento di situazio-

Per converso, a parere di altra parte della dottrina, la Repubblica «pur non impegnandosi direttamente in operazioni militari sul campo, decideva di partecipare alla guerra nella posizione di non belligerante»²⁰². In sostanza, il sostegno alla “difesa” ucraina avverso l’aggressione russa si attergerebbe quale forma di collaborazione “non belligerante” con l’agredito²⁰³, lasciando “fuori” dal teatro militare – inteso quale conformazione delle nazioni direttamente coinvolte nel conflitto – la Repubblica²⁰⁴.

Parimenti, la tesi della “non belligeranza” incontra talvolta delle sfumature interpretative differenti²⁰⁵, talaltra visioni radicalmente opposte, tese a ravvisare una frizione piuttosto evidente tra l’atteggiamento italiano (e, in particolare, del suo Governo) e il disposto costituzionale *ex art. 11*, laddove, in effetti, è stato affermato come l’Italia sia «seppur *informalmente*, parte attiva del conflitto – avallando nuovamente la prassi del “sostegno umanitario armato” –, attraverso procedure “extraparlamentari”»²⁰⁶.

In effetti, laddove si discorra di partecipazione della Repubblica a conflitti di natura internazionale, non può certamente ritenersi esclusa una forma di partecipazione “indiretta”, ovverosia quelle forme di appoggio materiale e finanziario ad una delle due parti belligeranti; partecipazione, fuor da formalismi di maniera, che sul lungo periodo, specialmente laddove involga la compravendita o la cessione gratuita

ni in cui la pace è già compromessa, potendo persino comportare un maggior rischio per l’ordine mondiale».

²⁰² Così M. CAVINO, M. MALVICINI, *Le guerre dell’Italia repubblicana*, cit., p. 221.

²⁰³ Su cui si vedano, in particolare, le riflessioni di S. SALUZZO, *Non belligeranza e legittima difesa collettiva nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2024, parte I, pp. 46 ss.

²⁰⁴ In tale prospettiva si muove la riflessione di A. VEDASCHI, *Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*, in *DPCE Online*, n. spec. 1/2024, pp. 741 ss., pp. 746-747, a parere della quale, «nel ricordare le interlocuzioni intervenute tra le Istituzioni europee (delle quali l’Italia è parte) e il Cremlino, ritiene invece esperito, benché purtroppo senza successo, il tentativo di risoluzione della controversia in atto per via pacifica», dovendosi, così, ritenere che la “clausola pacifista” vada «letta non in modo autonomo, ma in relazione a quella della cooperazione internazionale, e quindi alla luce degli obblighi assunti dall’Italia nella dimensione sovranazionale».

²⁰⁵ Cfr., in particolare, G. DE VERGOTTINI, *Ripudio della guerra e neutralità alla luce dell’articolo 11 Cost.*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, paper 13 marzo 2024, pp. 1 ss., spec. pp. 8 ss.

²⁰⁶ A. APOSTOLI, *L’Italia è una Repubblica democratica*, cit., p. 147.

(come nel caso di specie) di materiale bellico²⁰⁷, costituisce una chiara forma di sostegno e di partigianeria nei riguardi di una delle due parti in causa, coinvolgendo così la Repubblica, seppur “indirettamente” e non attraverso un proprio ingresso “formale” nella contesa²⁰⁸, in un conflitto armato ed al fianco di una delle due parti in conflitto²⁰⁹.

Ad un’analisi di più profondo dettaglio, tuttavia, i profili di criticità di cui si è sinora discusso divengono ancor più densi, specie laddove si consideri la circostanza per la quale, per la prima volta dall’inizio del conflitto russo-ucraino, le forze armate di Kiev, in data 6 agosto 2024, hanno dato avvio ad una “fase offensiva” al di fuori del territorio nazionale, occupando una parte dell’*Oblast* di Kursk, territorio della Federazione Russa confinante con il vicino *Oblast* di Sumy, appartenente allo Stato ucraino. Detta operazione ha condotto ad una situazione piuttosto “originale”, ovverosia l’occupazione reciproca di territori appartenenti all’uno ed all’altro dei belligeranti, creando così le condizioni per una possibile “svolta” nel conflitto, nel senso di poter addivenire più rapidamente alla pace, anche attraverso la vicendevole restituzione dei territori occupati. Uno strumento di “pressione” nei confronti dell’aggressore; una rinnovata “forza contrattuale” da parte dell’agredito.

Eppure, detta circostanza originale – l’agredito che, “ricambiando la cortesia”, non si limita a difendere i propri territori, bensì avvia una operazione offensiva nel territorio dell’aggressore – deve tornare

²⁰⁷ Su cui si vedano, in particolare, le riflessioni di L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., spec. pp. 136 ss.

²⁰⁸ Ingresso “formale” che, ad ogni buon conto, non appare ad oggi uno ostacolo insormontabile al riconoscimento della piena compartecipazione di uno Stato in un conflitto armato. Giova ricordare, in tal senso, che, sebbene secolarmente praticata, la procedura di ufficiale dichiarazione di guerra nei riguardi di altro Stato non pare trovare più riscontro, sulla scorta delle recenti e consolidate esperienze internazionali, anche a fronte della circostanza per la quale la gran parte dei conflitti succedutesi nel mondo dalla fine della Seconda guerra mondiale non sono stati preceduti da formale dichiarazione di guerra.

²⁰⁹ Su tale profilo rileva, in particolare, la riflessione di G. AZZARITI, *La Costituzione rimossa*, in G. AZZARITI (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, *Atti del Seminario di Roma del 1° aprile 2022*, Napoli, 2022, pp. 313 ss., p. 315, a giudizio del quale «se armare la parte aggredita rientrasse tra le azioni possibili per garantire il diritto di autodeterminazione dei popoli, allora si dovrebbe con coerenza prospettare un dovere di “solidarietà armata” nei confronti di tutte le popolazioni i cui territori sono, per ragioni geopolitiche assai diverse, occupati da altri, anche nei casi di popoli senza più Stato: dai curdi ai palestinesi».

ad interrogare, con ulteriore intensità, sulla compatibilità del sostegno militare italiano con l'art. 11 della Costituzione, specie in considerazione della circostanza per la quale, al mutato scenario, le forniture militari siano divenute degli strumenti non già di esclusiva difesa, bensì di attacco.

L'intenzione di condurre un'incursione in territorio straniero per tentare di "neutralizzare" i campi di lancio di missili e droni russi ed impedire così un'ulteriore occupazione e "martirio" del suolo ucraino – intese quali motivazioni "ufficiali" della sortita in territorio russo – nonché per infliggere un duro colpo morale e materiale all'aggressore, costituisce (ancora) un "momento difensivo", sebbene al di fuori dei confini nazionali dell'agredito?

Di certo, i "momenti di tensione costituzionale" di cui si è tentato di dare cenno – riferiti al sostegno militare in chiave difensiva da parte della Repubblica – trovano ancor più linfa nell'evoluzione della dinamica bellica, suggerendo la necessità di ulteriori spazi di confronto e riflessione sul punto.

Venendo ora al secondo profilo – relativo alle c.d. misure di carattere "non militare", diverse da quelle del sostegno diretto allo sforzo bellico (la fornitura di materiali "anche" atti a offendere) –, l'inquadramento di tali misure "altre" afferisce ad un differente "spettro" di compatibilità rispetto alla "missione pacifista" declinata nell'art. 11 della Costituzione. Si allude, in effetti, al tema delle misure, specie di carattere "finanziario", atte a "disincentivare" una delle parti belligeranti dal proseguire nei suoi insani propositi bellicosi, anche attraverso un'azione concertata a livello internazionale – e non, a ben vedere, isolata o "circoscritta" ad una "parte" delle nazioni componenti il consesso internazionale – che si rivolga, appunto, nella direzione di "costringere", sotto certi aspetti, l'aggressore a "deporre le armi". In tal senso, le misure generalmente conosciute come "sanzioni"²¹⁰ rappresenterebbero, nell'intenzione dei proponenti, uno strumento di decisiva contrazione dell'economia della nazione "sanzionata", poten-

²¹⁰ La cronologia delle misure sanzionatorie da parte europea nei riguardi della Federazione Russa, dei suoi notabili, della sua industria e delle strutture finanziarie correlate è rinvenibile sul portale [Consilium](#). Un'analisi ad ampio spettro delle sanzioni economiche e finanziarie intraprese nei riguardi della Federazione Russa viene sviluppata da C. ABELY, *The Russia Sanctions. The Economic Response to Russia's Invasion of Ukraine*, Cambridge, 2023.

zionalmente idonee, per l'appunto, ad inaridire le risorse disponibili da impiegare nello sforzo militare di aggressione²¹¹.

All'atto pratico, sebbene storicamente le sanzioni economiche e finanziarie non pare abbiano indebolito in forma decisiva gli sforzi bellici dell'aggressore²¹² o reso più precaria la permanenza al potere di regimi liberticidi – stante anche il carattere (oramai) multipolare delle economie e delle rilevanze geopolitiche²¹³ – appare di sicuro interesse avanzare una riflessione circa la loro compatibilità con la Costituzione, poiché, pur non versandosi in presenza di una “fornitura militare” diretta nei confronti di una delle parti in causa, le sanzioni economiche e finanziarie potrebbero atteggiarsi quale “rimedio” ad una situazione di sconcertante gravità in una duplice (e non necessariamente confligente) prospettiva: in una prima accezione, le sanzioni potrebbero essere intese, da parte dei promotori, quale “adesione” alle ragioni (etiche, morali e giuridiche) di una delle due parti belligeranti, attraverso l'inflizione di provvedimenti “restrittivi”, di natura economica e finanziaria, atti a “piegare” lo sforzo bellico altrui e favorire, così, la “resistenza” e, finanche, la “vittoria” militare dell'altro contendente²¹⁴; in una seconda

²¹¹ Il Servizio Diplomatico dell'Unione europea (*European Union external action*) definisce lo strumento delle sanzioni come “one of the EU's tools to promote the objectives of the Common Foreign and Security Policy (CFSP). These include safe-guarding the EU's values, its fundamental interests and security; consolidating and supporting democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law; preserving peace; preventing conflicts and strengthening international security”.

²¹² Su cui, in particolare, N. MULDER, *The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War*, New Haven-London, 2022. Sul punto, si vedano, altresì, K. ALEXANDER, *Economic Sanctions. Law and Public Policy*, Basingstoke, 2009; B.R. EARLY, *Busted Sanctions. Explaining Why Economic Sanctions Fail*, Stanford, 2015; D. CORTRIGHT, G.A. LOPEZ (a cura di), *Economic Sanctions: Panacea or Peacebuilding in a Post-cold War World?*, New York-Abingdon, 2018; M. ASADA (a cura di), *Economic Sanctions in International Law and Practice*, Abingdon-New York, 2020; G. DE ARCANGELIS, *Costi ed efficacia delle sanzioni. Teoria economica, valutazioni politiche ed evidenza empirica*, in *Quaderni di scienza politica*, fasc. 2/2023, pp. 243 ss.

²¹³ Anche a fronte del “canale privilegiato” rappresentato dai BRICS, con cui la Federazione Russa ha continuato a commerciare senza interruzioni e da cui ha tratto e continua a trarre sostentamento per lo sforzo bellico e la “gestione” dei contraccolpi di natura economica e finanziaria derivanti dalle sanzioni provenienti dall'Occidente.

²¹⁴ In tal senso parrebbero muoversi, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2024, rinvenibili nel [portale istituzionale](#), ove, fra l'altro, si riafferma (p.to n. 3) la «ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e riaffer-

accezione, le sanzioni potrebbero costituire, sempre nella prospettiva adottata dai promotori, uno strumento “necessitato” – anche a fronte del “fallimento” del momento conciliativo e distensivo – al fine di “costringere” una delle due parti in conflitto – solitamente, quella ritenuta “più forte”, l’aggressore, colui il quale ha promosso per primo il conflitto – a porre fine alle operazioni militari ed aprire così un negoziato che possa condurre alla definitiva cessazione delle ostilità²¹⁵.

In tale chiave analitica, si ritiene di non poter accedere, perentoriamente, ad una risposta univoca, bensì appare quantomai dirimente ponderare, a seconda dei casi, gli effetti pratici e gli intenti dei promotori, al fine di addivenire ad una valutazione compiuta circa la compatibilità di tali misure con la “missione pacifista” della Costituzione repubblicana.

Ebbene, laddove le sanzioni vogliano essere intese nel secondo senso poc’anzi evidenziato – ovvero quale strumento “alternativo” all’impegno militare, finalizzato dunque alla “risoluzione” delle controversie internazionali ed idoneo a dissuadere una delle parti in conflitto dal perseguire i propri fini politici a mezzo della guerra – si dovrebbe addivenire ad una interpretazione che riconosca come conforme al dettato costituzionale l’adozione di ogni misura di natura “non militare” tesa a “disincentivare”, finanche, sotto certi aspetti,

ma il suo perdurante sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale»; ribadendo, al contempo, «il risoluto impegno dell’Unione europea a continuare a fornire all’Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario e con l’intensità necessaria. La Russia non deve prevalere». Parimenti, si legge di nuovo nelle Conclusioni (p.to n. 11), l’Unione europea è pronta a «limitare ulteriormente la capacità della Russia di fare la guerra, anche mediante ulteriori sanzioni e, come chiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo dell’aprile 2024 e in linea con le stesse, dazi all’importazione sui prodotti agricoli russi e bielorusi», sollecitando, in tal senso, «la piena ed effettiva attuazione delle sanzioni nonché ulteriori misure per contrastarne l’elusione, anche attraverso paesi terzi».

²¹⁵ Le stesse Conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2024 parrebbero muoversi “anche” nella “seconda” direzione in discorso, laddove, al punto n. 4, si proclama la volontà di sostenere «una pace globale, giusta e duratura basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, in linea con i principi e gli obiettivi chiave della formula di pace dell’Ucraina», dovendosi leggere i vari pacchetti di sanzioni adottati dal 2022 ad oggi quale precipuo strumento di dissuasione, nei confronti della Federazione Russa, dal continuare a perseguire i propri obiettivi politici a mezzo delle operazioni militari in territorio ucraino.

“punire” l’aggressore in quanto soggetto agente e l’aggressione militare in quanto azione illegale, perturbante l’ordine pacifico e contraria ai principi generali dell’ordinamento internazionale.

Con l’avvertenza, tuttavia, che l’adozione delle misure in discorso sia volta al solo scopo di porre fine alle ostilità, di accelerare la cessazione del conflitto e favorire la pacificazione tra i belligeranti, ristabilendo così l’ordine pacifico nella Comunità internazionale, e non già, viceversa, quale strumento “altro” di “compartecipazione” alla guerra, il quale ben poco divergerebbe – nella forma e nella sostanza – dal diretto sostegno militare, seppur in posizione “esterna”, nei riguardi di una delle parti in conflitto.

7. Tentando di concludere

A far data dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, il valore della pace – inteso quale profondo momento di concordia nella società, tanto sul piano più propriamente nazionale, quanto su quello di respiro internazionale – ha costituito un paradigma fondamentale nella edificazione, da un lato, di un nuovo ordine mondiale, incentrato sul ruolo poietico e conciliativo delle Nazioni Unite, e, dall’altro, nella (ri)costruzione delle relazioni internazionali tra gli Stati.

In tale contesto, all’affermarsi del valore universale della pace, la concezione dell’ipotesi bellica quale mezzo “estremo” per il perseguimento dei fini politici statali diveniva più netta, passando dalla “concepibilità” – quantomeno sul piano teorico – dell’azione militare quale prosecuzione della temperie politica, sino al suo riconoscimento quale vero e proprio “crimine”: un inconcepibile attentato alla pace. Un crimine, in sostanza, da intendersi non soltanto quale azione riprovevole nei confronti di un popolo o di una comunità, aggrediti dall’esterno da una forza ostile, bensì quale *vulnus* inferto all’intera Comunità internazionale.

Il cambio di paradigma in discorso si staglia, a ben vedere, quale momento centrale nel processo evolutivo della concezione stessa della pace: sino al 1945, la guerra – per quanto certamente ritenuta un “male” dell’umanità e potendosi finanche giungere alla condanna “politica” di uno Stato che avesse aggredito una nazione libera²¹⁶ – continuava ad

²¹⁶ Tra cui, in particolare, si rammentano le sanzioni – la cui efficacia “parziale” è

essere concepita, dalla gran parte dei governi nazionali, nel senso di un'opzione a disposizione per la risoluzione delle controversie ed il perseguimento di scopi e finalità che garantissero un (indebito) vantaggio o beneficio alla nazione. Conflitti che, ad ogni buon conto, potevano inverarsi nella dimensione "coloniale", piuttosto che in quella "continentale", a livello microconflittuale o – come drammaticamente inveratosi nel "secolo breve"²¹⁷ – quali "guerre totali" e "totalizzanti".

Successivamente (e, salvo alcune ipotesi remote, sino ai giorni nostri), la guerra è stata espunta dal catalogo delle azioni disponibili nei confronti di altri popoli o Stati, identificandosi l'azione miliare "non difensiva" quale atto criminale, lesiva della condizione di pace tra le nazioni, da condannare con fermezza da parte dell'intera Comunità internazionale.

Analogamente, la medesima percezione della "pace" ha vissuto una profonda trasformazione, da circostanza temporanea e "precaria" – spazio temporale intercorrente tra un conflitto bellico e l'altro – a condizione naturale e necessaria, al fine di garantire uno sviluppo ordinato e positivo delle relazioni tra Stati.

In tale contesto, a ben vedere, la civiltà del diritto, specialmente a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, si estrinseca in tutta la sua portata valoriale nell'assunto per il quale il raggiungimento della pace – e, per conseguenza, il rifiuto e la cessazione, ove già scoppiata, di una guerra – debba essere, necessariamente, un obiettivo "governato" dal diritto, quale strumento precipuo e "giusto" di regolazione dei rapporti (anche) tra gli Stati²¹⁸.

A fronte delle considerazioni sinora sviluppate, appare necessario, volgendo alle conclusioni, ricondurre la prospettiva d'analisi al cuore della Carta, a quell'articolo 11 che, come si è tentato di dimostrare nella trattazione, non designa meramente un principio "astratto", soggetto ad oscillazioni o adattamenti dovuti al mutare delle contingenze nazionali ed internazionali, bensì una vera e propria "missione", un compito "alto" per la Repubblica democratica e antifascista: rifiutare

ben nota – che la Società delle Nazioni, a far data dal 1935, irrogò nei confronti dell'Italia fascista, a seguito dell'invasione dell'Etiopia.

²¹⁷ Secondo la felice formula di E.J. HOBBSBAWM, *Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991*, 1994, trad.it., *Il secolo breve 1914-1991*, Milano, 2014.

²¹⁸ In ossequio alla lezione di H. KELSEN, *Peace Through Law*, cit., spec. pp. 157 ss., il quale, come noto, immaginò e redasse un progetto di "Accordo per una lega permanente per il mantenimento della pace".

lo strumento bellico quale metodo di definizione delle controversie internazionali e, al contempo, promuovere con gli altri attori statali un ordine che garantisca la pace e la giustizia per tutti.

In tale prospettiva, una “rivisitazione” o “riconfigurazione”, in via di prassi, del generale principio inibente l’utilizzo o la promozione dell’uso delle armi nella risoluzione delle controversie internazionali da parte della Repubblica deve essere necessariamente intesa quale profonda fenditura nella trama ordita dai Costituenti, su cui è bene continuare ad interrogarsi, evitando la “tentazione” di voltarsi dalla parte opposta, per questioni – tutt’altro che sfuggenti – di “ragion di Stato” o, per quanto imperscrutabili, di eventuali (egoistiche) “opportunità”.

In sostanza, sebbene la tutela della pace e della sicurezza internazionale possano (in alcuni casi, debbano) richiedere un impiego contingente e mirato degli strumenti militari, l’ipotesi di sostegno militare nei riguardi di una nazione belligerante, seppur giustificata da nobili fini, non può considerarsi pienamente rientrante nel novero degli strumenti e delle azioni che possano favorire la distensione e la pacificazione, specie laddove tali strumenti bellici non vengano impiegati al solo scopo di “neutralizzare” la forza d’invasione, bensì anche per fini di carattere offensivo.

Si intende, in effetti, rifuggire l’ipotesi che possa riconfigurarsi una idea di conflitto bellico, da immane tragedia a strumento contemplabile tra le “opzioni disponibili”, specie se adottato dalla “parte giusta”, per “punire” l’altro o gli altri, sovente etichettati con svariate formule stigmatizzanti (“Stato terroristico”, “Stato canaglia”, etc.). In effetti, in tale nucleo analitico si staglierebbe, seguendo la pregevole riflessione di Dogliani, una “discontinuità” storica, produttiva, nei fatti, di una “disuguaglianza morale planetaria”, laddove si enfatizza la «discontinuità morale tra il tentativo novecentesco di cacciare la guerra dalla storia e l’attuale sua ricollocazione tra le opzioni possibili, anzi doverose»²¹⁹, da cui discenderebbe un “doppio standard” valutativo e valoriale nei confronti di coloro i quali “promuovono” o, per converso, “subiscono” un’azione di tipo militare. Tale “disuguaglianza morale planetaria”, prosegue Dogliani, «è l’ovvia conseguenza di scelte geopolitiche divenute sempre più evidenti, di tipo neocoloniale, in forza delle quali

²¹⁹ M. DOGLIANI, *Il valore costituzionale della pace*, cit., p. 51.

si continua a pensare, contro l'esperienza storica delle nostre società, che la pace "degli altri" possa essere prodotta dalla forza»²²⁰.

Orbene, il principio pacifista sancito dall'art. 11 della Costituzione, nonostante il mutato scenario internazionale, continua ad atteggiarsi quale elemento portante del disegno costituzionale complessivo. Detto altrimenti: la "missione pacifista" della Repubblica connota lo spirito con cui la Carta venne redatta, nella consapevolezza che l'abisso raggiunto dall'umanità nella Seconda guerra mondiale – e, per restare in patria, la tragedia rappresentata dalla guerra civile – non abbia mai più a ripetersi.

Una Costituzione democratica, pacifista e antifascista, che promuova il ruolo delle istituzioni repubblicane quali faatrici di pace e concordia internazionale, nel rispetto, è certo, degli impegni assunti in sede internazionale, i quali, tuttavia, non possono in alcun modo condurre le istituzioni repubblicane al perseguimento di fini discrepanti o, finanche, apertamente contrari ad uno dei principi fondamentali della Repubblica, rappresentato dalla formula che vede l'Italia quale Paese promotore di pace.

* * *

ABSTRACT

ITA

L'intento del presente lavoro si incentra sull'analisi dell'evoluzione interpretativa del principio pacifista, consacrato nell'art. 11 della Costituzione italiana, alla luce del dibattito dottrinale e, parimenti, delle circostanze fattuali – specialmente susseguenti alla fine dei "due blocchi" – che hanno prodotto, in ambito globale, una ridefinizione del concetto di "guerra" e delle sue modalità di estrinsecazione fattuale. Tale ridefinizione, in particolare, ha interrogato (e continua ad interrogare) dottrina e politica circa la possibilità di prevedere spazi inediti per la partecipazione della Repubblica in teatri di guerra, direttamente o a mezzo della fornitura di materiale bellico ad una nazione che si trovi coinvolta in un conflitto armato. Si intende sostenere come gli impegni

²²⁰ *Ibidem.*

assunti in sede internazionale dalla Repubblica non possano in alcun modo condurre le istituzioni repubblicane al perseguimento di fini discrepanti o, finanche, apertamente contrari ad uno dei principi fondamentali della Repubblica, rappresentato dalla formula che vede l'Italia quale Paese promotore di pace.

EN

The essay aims at analysing the interpretative evolution of the pacifist principle enshrined in Article 11 of the Italian Constitution, in the light of the scholars' debate and factual circumstances – especially following the end of the “two blocks” – which have produced a redefinition of the concept of “war” and its modalities of concrete expression on a global scale. This redefinition challenges both academia and politics about the possibility of envisaging new spaces for the Republic's participation in war scenarios, either directly or through the provision of war materials to a nation involved in armed conflict. In this sense, the international commitments undertaken by the Republic cannot in any way lead the republican institutions to pursue goals that are inconsistent with or even openly contrary to one of the fundamental principles of the Republic, which is represented by the formula that sees Italy as a promoter of peace.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)